PER

GLI EREDI DEL CAV. ALONSO CARACCIOLO

Nella seconda camera della G. C. civile di Napoli.

INDICE.

§. 1. Suggetto del contendere - Prenozioni di fatto anteriori per epoca al presente giudizio.

Giacomo Francone, già arcivescovo di Manfredonia predilesse tra molti suoi nipoti, Alonso Caracciolo. Mentre visse, gli largì ducati 3000 per donazione del giorno 2 dicembre del 1815; e giunto a morte lo gratificò di altri ducati 2000 per testamento del dì 8 settembre dell'anno seguente 1816 - Apparteneva il defunto prelato alla illustre casa dei principi di Ripa, la quale pervenne da prima in Ambrogio Caracciolo principe di Torchiarolo, e poscia insieme con la eredità di costui ai molti suoi figli, tra'quali si noverano, Alonso (anch'egli trapassato) ed i nostri contraddittori.

Il comun genitore principe Ambrogio accettò e riconobbe il primo, nè mai dubitò della certezza incontrastabile dei diritti di Alonso ad aversi, non meno i duc. 3000 a lui donati, che gli altri ducati 2000 per

legato dello zio. Egli lo dichiarava solennemente nel pubblico istrumento del 31 dicembre 1816 - I suoi eredi non dissentirono dal volere paterno, e tantomeno sen discostarono i soprantendenti nominati da S. M. il Re, di tempo in tempo; i quali àn retto pel volgere lunghissimo di un trentennio l' amministrazione delle due eredità (indivise tuttora) dei principi di Torchiarolo e di Ripa Francone; cosicchè Alonso per lo giro di 27 anni à conseguito gl' interessi sopra le due somme, non mai dubitando alcuno delle validissime sue ragioni, sì che segna l'ultimo pagamento il giorno 2 maggio 1840.

Ma chi lo crederebbe! La pace con la quale è disceso Alonso nel sepolcro si è cangiata in aspra guerra co' figli suoi: l' accettazione, la riconoscenza longeva, le conferme iterate, la scienza in fine del debito nei suoi fratelli si è volta in obblio, in errore, in eccesso di sconsigliata pazienza. Essi ànno rifiutato i pagamenti, vogliono sin anco lo indebito ventisettenne ingiuriosamente esatto, il ristoro delle spese.

Il Tribunal civile scrupolosamente à proceduto tra le giuste pretendenze de'figli di Alonso (attori nella controversia) ed i clamori passionati de'convenuti. A'preparato il giudizio con mezzi istruttori: con una prima sentenza del giorno 11 aprile 1842 si persuase del chiaro diritto degli attori pe'ducati 3000 donati, e fece luogo alla domanda. Piace veramente il veder persuasi anche

gl'indocili contraddittori a queste prime voci di giustizia, avendo fatto passaggio la sentenza in autorità di cosa giudicata per questo capo (1). Con una seconda sentenza del 27 giugno di quell' anno lo stesso magistrato à reso pure omaggio alla ragione, accogliendo l' altro capo della domanda inteso al conseguimento dei ducati 2000 di legato; ma i succumbenti si son pentiti della mostrata rassegnazione, e di ricambio àn lamentato la sentenza, ma per motivi fragilissimi, e tali da incontrar la stessa ventura, che toccarono nel primo scontro, al cospetto della Gran Corte civile.

Laonde separando il certo dal disputabile in seconde cure, non ci occuperemo che del legato dei ducati 2000, stando per la donazione il giudicato irrevocabile. Ed intesi a tal fatica, dopo di aver riferito il tenor della sentenza dei primi giudici, di questa ne tesseremo breve comento dimostrando due proposizioni:

I. Che il diritto al legato si provi invincibilmente dal testamento del prelato Giacomo Francone e dagli avvenimenti posteriori passati con gli stessi appellanti.

II. Che (se ciò non stesse) si sosterrebbero le pretensioni de' figli di Alonso col favore potentissimo degli atti di riconoscenza, di conferma e di esecuzione volontaria operati non meno dal defunto principe di Torchiarolo, che dai suoi figli ed eredi attuali nostri contraddittori.

---

(1) *Fol. 75. produz. di Ambrogio ed altri Caracciolo.*

§. 2. Testo della sentenza del 27 giugno 1842

» È a vedersi quali altri provvedimenti debbonsi
» emettere nella presente contestazione.

» Il Tribunale ha osservato, che non si metta in
» dubbio il diritto del testatore monsignor Francone
» a conseguire dalla eredità del principe di Torchiaro-
» lo, e di Ripa i due capitali che complessivamente
» costituiscono la somma di duc. 6928. 11 su dei qua-
» li il mentovato monsignor Francone dispose tra l'al-
» tro di duc. 2000 a titolo di legato in beneficio del
» di lui nipote D. Alonso Caracciolo; risultando d'al-
» tronde la esistenza di siffatta ragione creditoria ben
» giustificata dal pubblico e solenne istrumento del dì
» 1 dicembre 1815.

» Che in vece tutta la quistione consiste nel fis-
» sare la intelligenza da darsi alla condizione cui ve-
» desi il detto legato sottoposto per la emergenza del-
» la lite in allora promossa dal marchese Verrusio con-
» tro al testatore monsignor Francone.

» Che ben considerato il testamento di monsignor
» Francone del dì 8 settembre 1816, sono rimarche-
» voli le seguenti circostanze di fatto. 1. Di non con-
» tenere il testamento stesso istituzione di erede, ma
» sì bene molti legati a titolo particolare. 2. Di avere
» il testatore con parziali disposizioni provveduto al pa-
» gamento dei debiti, ed all'attribuzione di ciascuno
» dei cespiti della sua eredità alle persone che inten-

» deva di considerare. 3. D'essersi dal testatore tenuto
» presente con l'atto della confezione del testamento il
» suo credito contro D. Ignazio Buonocore che ritenne
» come perduto.

» Che premesse tali ragioni, di fatto, la condizione
» apposta al legato dei duc. 2000 a favore di Alonso
» Caracciolo pel caso in cui nulla avesse dovuto pa-
» garsi al marchese Verrusio non può altrimenti essere
» intesa, se non nel senso che rispettati gli altri legati
» fatti col testamento, fosse rimasta assorbita dal credito
» del marchese Verrusio la somma di ducati 6928. 11
» dovutigli dal principe di Torchiarolo e Ripa, su della
» quale cade il legato in quistione per la deficienza di
» altre risorse nella sua eredità, non potendosi giammai
» supporre che il testatore abbia avuto in mente di con-
» siderare l'erede della legge in preferenza dei legatari
» particolari; stante che sì fatta idea rimane affatto esclusa
» dal complesso delle disposizioni racchiuse nel testamen-
» to stesso, e che dallo istrumento del 14 maggio 1831
» risulta essersi soddisfatto il credito degli eredi Verru-
» sio coll'assegno de'cespiti pervenuti alla eredità Fran-
» cone dalla espropria a danno di Buonocore, su della
» quale risorsa non fondava punto il testatore. Se dun-
» que è rimasta intatta la somma di duc. 6928. 11, una
» parte della quale fu legata in beneficio di D. Alonso
» Caracciolo, se non fu volontà del testatore monsignor
» Francone di preferire l'erede della legge ai legatari par-

» ticolari, è forza conchiudere che il legato dei duca-
» ti 2000 a favore di D. Alonso Caracciolo, e per esso
» dei suoi eredi debba conseguire il suo effetto.

» Ha osservato in oltre che ridotta la quistione in
» questi termini, sarebbe vano il discendere allo esame
» della quistione concernente la ricognizione del debito
» da parte del principe di Torchiarolo e Ripa, e della
» efficacia dello istrumento dei 31 dicembre 1816, essendo
» più che sufficiente ad appoggiare la domanda degli ere-
» di di D. Alonso Caracciolo relativa al legato dei du-
» cati 2000 il testamento di monsignor Francone degli
» 8 settembre 1816, che si riferisce al precedente istru-
» mento del dì 1. dicembre 1815.

» Ha osservato in fine che dovendosi rigettare nel
» resto le opposizioni avverso la contumaciale sentenza
» del 3 febbraio corrente anno sia giusto pronunziarsi
» condanna per lo rimanente delle spese occorse in gra-
» do di opposizione a carico degli opponenti.

» Per queste osservazioni, e veduti gli articoli 222
» 224 e 253 cod. part. 3.

» Il Tribunale in continuazione dell'udienza del gior-
» no 22 spirante mese; diffinitivamente pronunziando,
» in conformità delle conclusioni del P. M., spiegando le
» provvidenze riserbate con la sua precedente sentenza
» degli 11 aprile corrente anno, rigetta le opposizioni
» prodotte dalle parti rappresentate dal patrocinatore
» D. Giovanni Maresca, avverso la contumacial sentenza

» dei 3 febbraio 1842 anche per ciò che concerne il
» capitale di ducati 2000 per legato fatto da monsi-
» gnor Francone in beneficio di D. Alonso Caraccio-
» lo, e correlativi interessi : quindi ordina che la det-
» ta opposta contumaciale sentenza abbia la sua pie-
» na esecuzione.

» Condanna gli opponenti a pagare le altre due
» quinte parti delle spese in grado di opposizione
» riserbate con l' enunciata sentenza degli 11 aprile
» 1842 liquidate in duc. 12. e gr. 50 e le spese po-
» steriormente occorse in grado di opposizione liqui-
» date in duc. 12. 44, compreso il costo della spedizio-
» ne a favore di D. Gennaro Starace, ed alla multa
» di carlini 6 a pro del Real Tesoro.

» Giudicato, pronunziato, e pubblicato il dì 27
» giugno 1842.

CAPO I.

Esistenza del legato — sua prestazione pel testamento e per gli atti posteriori.

§. 3. Intelligenza del testamento di monsignor Francone del giorno 8 settembre 1816.

Costui nel testamento non segnalò alcuno del titolo di erede: provvide al pagamento dei suoi debiti indicandone i cespiti, e sol fece molti legati, ai quali anche destinò i mezzi per soddisfarli.

Il testatore (tra i crediti che sapeva di appartenergli) ne rammenta due: il primo contro la fallita d' Ignazio Buonocore di gran valore: il secondo contro il principe di Torchiarolo come erede di quel di Ripa in ducati 6928. 11. Quanto al primo, poca o nissuna speranza presentanea concepiva di riscuoterlo: rispetto al secondo ne disponeva per soli ducati 3000, cioè per ducati 1000, come dono alla vedova principessa sua cognata, e per ducati 2000 come legato al cavalier Alonso Caracciolo; il resto rimaneva indisposto e quindi guadagno dell' erede legittimo. Voleva che ciò avvenisse, se dal medesimo non si dovesse soddisfare il credito del marchese Verrusio, al qual peso principalmente assoggettava que' valori.

Ciò premesso: leggiamo le parole del testamento.

Sul cominciare: *lego* (dice) *al medesimo ducati* 3000 (a Gaetano Aulicino) *colla sua corrispondente annualità sul mio credito che mi va dovendo la signora duchessa di Cutrofiano D. Marianna Filomarino come da cautele che gli saranno consegnate, e detti sono li stessi che il medesimo diede al fu D. Ignazio Buonocore per ordine mio e poi si sono perduti.*

Più basso prosegue: *Lego al signor D. Beniamino Giovenale alcuni capitali dovutimi dal duca di Ceglie in forza d' istrumento che da esso Giovenale si conserva, i quali cedo al medesimo per sue fatiche, e terminata che sarà la lite della fallita di Buonocore, farsegli altra riconoscenza sopra l' acquisto di ciò che si avrà dalla fallita suddetta.*

Terminata parimenti che sarà la lite sudetta, deve soddisfarsi sopra detta roba il signor D. Francesco Giampietri della somma di ducati 4000 effettivi contanti, ed il dippiù di detto capitale resta donato e legato al sig. principe di Torchiarolo mio nipote, purchè il medesimo faccia le spese della causa, in altro caso resta da dividersi pro rata per ciascuno dei suoi figli.

In ultimo parla così sul legato dei ducati 2000: *dovendo conseguire dal principe di Torchiarolo per la eredità di Ripa due capitali, l'uno di ducati 4000, l'altro di ducati 2928. 11, questi restano assegnati per tutto ciò che il Marchese Verrusio potrebbe pretendere per la causa avuta col medesimo nel tribunale, e non*

DOVENDOSI SODDISFAR NULLA PER DETTA CAUSA, SI ASSEGNANO SOPRA DETTI CAPITALI DUCATI 1000 ALLA PRINCIPESSA PER DONO GRATUITO, E DUCATI 2000 DI ESSI RESTANO LEGATI AL CAV. D. ALONSO CARACCIOLO MIO NIPOTE.

E finalmente restano legati e lasciati ad esso signor principe di Torchiarolo mio nipote.

La idea che signoreggia la disposizione, e che si appresenta spontanea e manifesta alla mente di ogni uomo che scorra il testo di tali frasi, si è che monsignor Francone da prima soggettò i due capitali dipendenti dalla eredità di Ripa, (dei quali era perciò debitore il principe di Torchiarolo) a soddisfare il credito del marchese Verrusio. Che se costui per ripianarsi del suo, o non avesse assorbito amendue quei valori, ovvero una parte sola se ne avesse appropriato, il legato dei ducati 2000 avrebbe dovuto prestarsi ed attuarsi realmente. Che se volesse sostenersi il contrario, si cadrebbe nello assurdo di tradire la volontà del testatore, nel caso appunto che lo assegno al debito non avrebbe sortito il suo effetto, e si terrebbe per certo, che quei capitali restati intatti e capaci di supplire al legato che al testatore lor piacque d'imporre, si lucrerebbero dallo erede legittimo, il quale in veruna maniera volle beneficare il defunto sino al segno di preterirlo nel testamento.

§. 4. Avvenimenti posteriori che raffermano il concetto del testamento.

Spento Giacomo Francone, la sua eredità fu provveduta di curatore. Questi mosse le liti attive della medesima, e specialmente quella contro della fallita Buonocore (1). Riuscì (dopo un lungo giudizio di espropriazione forzata ed il succedente di collocazione) di far graduare la giacente eredità per ducati 42000: riuscì del pari al curatore di ricuperare alla medesima una casa sita nel borgo S. Antonio Abbate del valore di altri ducati 5000, o in quel torno.

I fortunati eventi delle brighe del curatore ridestarono (come era naturale) i fratelli Caracciolo figli ed eredi del trapassato Ambrogio principe di Torchiarolo. Si decisero ad accettare col beneficio dello inventario la successione del di loro zio monsignor Francone, sì come realmente praticarono nel giorno 8 agosto 1828 (2). Indossatasi la veste ereditaria; tentarono ed ottennero di concordare amichevolmente e transiggere i creditori concorsi per via di sequestri su quelle

(1) Tutti cotesti fatti e le convenzioni che rammenteremo in seguito sono proprie dei nostri contraddittori, e sorgono dal momentosissimo istromento stipulato il giorno 14 maggio 1831, e che si trova nelle produzioni dei figli del cavalier Alonso Caracciolo, ai fogli 86 e seguenti debitamente intimato.

(2) Citato istrumento fog. 95. a tergo.

spoglie racquistate di breve, e tra quei creditori figurarono precisamente gli eredi di quel marchese Verrusio, a fronteggiare il quale il testatore aveva destinato i due capitali dovuti dalla eredità del principe di Ripa.

Si passò solenne istrumento nel giorno 14 maggio 1831 (1), nel quale si costituirono tutti i cavalieri Caracciolo (e lo stesso Alonso) con la qualità di *figli del fu principe di Torchiarolo e Ripa D. Ambrogio ed* *EREDI BENEFICIATI, TANTO DEL MEDESIMO CHE DEL FU MONSIGNOR D. GIACOMO FRANCONE LORO ZIO.*

Intervenne pure il defunto commendatore presidente della Gran Corte civile sedente in Napoli Domenico Montone nel carattere di *Conciliatore dei creditori ed AMMINISTRATORE DELLE SUDDETTE EREDITÀ*.

I signori Caracciolo dichiararono di conoscere il testamento e lo stato attivo e passivo dell'eredità di Giacomo Francone, e perciò di averla rimasa giacente sino a quel tempo (2). Poscia asserirono di avere in pronto due cespiti, ambo derivanti e ricuperati dalla vendita dei beni di Buonocore: il primo consistente in duc. 7620. 62 contanti, per rendite scadute e debite alla eredità (3): il secondo nell'annua rendita di ducati 1309. 25, che ricadde pel capitale am-

---

(1) *Fog. 86 di sopra citato.*
(2) *In detto istrumento fog. 88.*
(3) *Ibidem fog. 94.*

messo in graduatoria e che si corrispondeva da Giuseppe Apicella (1).

Passarono quindi ad appurare il credito di ciascheduno, e precisamente del marchese Verrusio, e nel far questo ripeterono, che compivano questi atti nella qualità di eredi del prelato: *ma i creditori* (sono le parole del testo) *intervenienti* (2) *in questo atto ed i signori Cavalieri Caracciolo* NELLA QUALITÀ DI EREDI BENEFICIATI DEL FU MONSIGNOR FRANCONE HAN VOLUTO DAR TERMINE *anche alla suddetta controversia ed allontanare le liti in avvenire tra di essi per cui si sono applicati a conoscere, se effettivamente il fu D. Antonio Buonocore abbia pagato delle somme a Verrusio che* FACESSERO PAREGGIARE IL SUDDETTO DEBITO.

Si memora la storia delle pretensioni di costui, le fasi del giudizio, gli eventi del medesimo, le risorse che si avevano per contrastarlo, e si termina per liquidarne i diritti creditori in duc. 10127. 00 (3). Si procede a soddisfarli insieme con gli altri creditori acclarati, e si pratica così: dal deposito dei ducati 7620 se ne danno a Verrusio ducati 2265 35; e dall'annua rendita dei ducati 1309 25, ducati 289 19 pari al re-

(1) *Ibidem fog. 103 a tergo e 104.*

(2) *Ibidem foglio 97.*

(3) *Fog. 98 a tergo.*

stante capitale di ducati 7861. 65 — A questo modo Verrusio fu pienamente soddisfatto(1). Compiono questo istrumento due patti essenziali e degni di tenersi presenti: sono dessi il patto terzo, ed il quarto. Col primo si stabilisce e si esegue *l' ampia quietanza* A FAVORE DELLA EREDITÀ DEL FU MONSIGNORE D. GIACOMO FRANCONE DICHIARANDO DI NON DOVERE ALTRO CONSEGUIRE DA ESSI CAVALIERI CARACCIOLO NEI NOMI SUDDETTI.

Col secondo si dice a questo modo: *che i fratelli Caracciolo di Torchiarolo intervenuti nel presente atto col* CARATTERE DI EREDI BENEFICIATI, ED ANCHE *di legatarî particolari rinunziano ad ogni di loro dritto, e ragione sopra li suddetti beni, e sopra tutte le rendite dei medesimi decorse, e decorrendi a beneficio dei creditori, ai quali ne trasferiscono la proprietà senza riserba alcuna.*

D' altronde i suddetti creditori, attesa la presente convenzione assolvono i DETTI SIGNORI CAVALIERI CARACCIOLO NEL MODO PIÙ AMPIO, *e rinunciano, e dichiarano cassi, irriti, e nulli qualsivogliano atti, che per ragione di loro crediti siensi fin ora fatti contro di essi in* QUALSIASI QUALITÀ SI TROVASSERO CITATI.

I signori VERRUSIO ANCORA RINUNCIANO COME SOPRA *e specialmente ai due atti di sequestri dei* 21 *e* 22 *gen-*

---

(1) Fog. 103 a tergo e 104 ibid.

naio corrente anno 1831 *ed a tutti gli atti in seguito fatti, riputandoli in oggi come non avvenuti, e di niun vigore, atteso la presente convenzione* (1).

La forza legale che spiega sulla causa cosiffatto istrumento, non può niegarsi da qualunque si applichi consideratamente a valutarne lo scopo, messo in confronto col testamento del defunto prelato, e con gl' interessi vicendevoli del cavaliere Alonso Caracciolo legatario per quel titolo, e dei suoi fratelli eredi legittimi dello stesso testatore.

1. I nostri attuali contraddittori assunsero la qualità di eredi di costui; con tal qualità piacque ad essi di dismettere il credito di Verrusio da tutt' altro cespite della eredità, che da quello assegnato a tal' uopo da monsignor Francone nel suo testamento. 2. E fermi in tal pensiero, compirono tutte le parti che compito avrebbe lo istesso defunto (che essi rappresentavano, purgando la eredità di costui di quelle gravezze), e riportandone ampia quietanza nel nome di eredi. 3. Essi lungi dall'eseguire il pagamento del Verrusio da quei capitali dovuti dalla eredità Ripa, e da essi stessi, (perchè eredi del di loro padre principe di Torchiarolo, che lo fu di quel di Ripa), invertirono il modo della soddisfazione, e con altre risorse che il defunto non aveva al tempo del testamento, pagaro-

---

(1) *Fol. 105 ibid.*

no Verrusio, e rimasero intatto il capitale di ducati 6928. 11 sommesso al legato dei ducati 2000 a favore di Alonso.

È dunque manifesto che i signori Caracciolo rappresentanti il di loro autore, ne spiegarono, e nel tempo stesso ne adempirono la volontà in ordine a tal legato nel modo lo più luminoso ed incontrastabile. Imperciocchè vollero che la condizione di doversi soddisfare Verrusio dai capitali di Torchiarolo non si verificasse, e quindi che restasse fermo il legato, il quale dalla medesima dipendeva. Quando gli eredi di un testatore qualunque pagano il peso anteposto al legato, e rendono immune il cespite che doveva supplire al secondo in difetto del primo, non possono rifiutarsi alla prestazione del legato, sol perchè àn dismesso il peso con altri cespiti ereditarî. In questo caso essi si troverebbero nello stato in cui si sarebbe trovato lo stesso defunto: caso nel quale si sarebbe ritrovato Giacomo Francone, se dopo scritto il testamento avesse saldato Verrusio dal ricavato del credito di Buonocore (siccome veramente àn fatto nel suo nome i suoi eredi). Ne seguirebbe indubitatamente la purificazione del legato dalla condizione imposta nel testamento medesimo. Quel tanto che avrebbe fatto il testatore àn praticato in sua vece gli eredi suoi, cosicchè per identità di ragione le conseguenze esser debbono le stesse.

In circostanze più stringenti ed in ipotesi più dif-

ficili l' erede presta il legato, anche quando cadesse su di una cosa già obbligata ad un altro, o quando il testatore dopo di averla legata, l'abbia o alienata o sottoposta ad una obbligazione.

Sed, et si rem obligatam creditori aliquis legaverit, NECESSE HABET *haeres eam luere.* (1)

Si rem suam legaverit testator, posteaque eam alienaverit, Celsus putat, si non adimendi animo vendidit, nihilominus deberi: Idemque divi Severus et Antoninus rescripserunt. Iidem rescripserunt, eum, qui post testamentum factum praedia, quae legata erant, pignori dedit, ADEMISSE LEGATUM NON VIDERI: ET IDEO LEGATARIUM CUM HAEREDE EJUS AGERE POSSE, UT PRAEDIA A CREDITORE LUANTUR. (2)

La ragione per la quale in questo caso vale il legato è l' istessa che vale a mantenerlo quando trovasi disposto su la cosa altrui (3): Il legato fatto della cosa del testatore, la quale cessi di esser sua dopo del suo testamento, non deve esser men valido, quando la necessità lo abbia spinto ad alienarla. La seconda parte di quest'ultimo paragrafo di sopra riferito riguarda l'obbligazione della cosa legata conchiusa dal testatore me-

---

(1) Institut. de legatis n. 5. Aggiugnete la L. 66 §. penultim., e L. 76 §. 2. ff. de Legatis secundo.

(2) Institut. ibid. n. 12.

(3) §. 4 hoc tit.

desimo, dopo il suo testamento, su di che decide GIUSTINIANO indistintamente, che se il testatore à solamente obbligato ed ipotecato la cosa legata, egli non si stima perciò di aver mutato volontà, e di aver rivocato il legato. La ragione di decidere a questo modo nasce da un altro principio registrato dallo stesso Imperatore nel suo codice (1), donde risulta che non si crede mai che un uomo per sicurezza di qualche obbligazione che egli contratta, assoggetti ed ipotechi le sue cose, meno quando non vi sia costretto dalla necessità delle sue condizioni: *oppignoratio rei legatae* NUMQUAM ADIMIT LEGATUM, *quia facta intelligitur ex necessitate rei familiaris:* cosicchè il legatario può domandare ed ottenere che lo erede non solamente gli consegni la cosa legata, ma che la purghi dall'ipoteca che il testatore vi abbia costituita sopra, per goderne senza alcun peso. Più basso vedremo che altro motivo determinante siffatta risoluzione è l'affetto che si presume nel testatore di aver nudrito verso del legatario. (2). Nella specie che ne occupa, il fatto riconosciuto e nascente dal testamento di monsignor Francone, e dal proprio operato dei suoi eredi, combinato insieme, persuade dal più al meno relativamente al legato dei ducati 2000, del quale è disputa.

---

(1) *Cod. tit. de legatis L. 3.*
(2) *Dicta L. 3. cod. de legatis.*

Il testatore non li à sottoposti all' onere del debito posteriormente al testamento: non ne à disposto per legato dopo di essersi trovati obbligati al creditore, ma semplicemente à detto che i capitali di Ripa e Torchiarolo si assegnassero al creditore Verrusio, e che se nulla si dovesse a costui , supplissero al legato.

Or se veramente avesse ordinato il legato sulla cosa soggetta al peso , l' erede sarebbe stato tenuto a riscattarla per prestarla al legatario: maggiormente questi à diritto incontrastabile a pretenderla , quando la destinazione della cosa al peso è svanita , essendosi il peso stesso soddisfatto da tutt' altro cespite ereditario per volontà libera ed assoluta degli eredi. E questi argomenti rinvigoriscono di virtù prepotente, allorchè si consideri che dipendeva dalla volontà degli eredi di far sì che la condizione si verificasse a pregiudizio del legatario. In vero: essi ben conoscevano le frasi del testamento , poichè contrattavano nella qualità ereditaria del prelato Francone ed attestano di averlo consultato, nell'istrumento del 14 maggio 1831: essi ben potevano supplire co' due capitali importanti duc. 6928. 11 a pagare in parte il credito di Verrusio , e far ricadere il resto sopra Buonocore. A questo modo il legato non avrebbe avuto il suo effetto ; poichè la soggezione di quei capitali che formava la condizione del lascito si sarebbe effettuata. Ma se piacque ai sig. Caracciolo, meglio dismettere Verrusio dal credito di Buono-

core, e non dai capitali dovuti da essi medesimi come eredi anche del di lor padre principe di Torchiarolo, non può dubitarsi che l'assegno di questi ed il pagamento che dagli stessi valori doveva trarre Verrusio non siesi verificato, e che quindi la seconda parte della disposizione messa in condizione della prima, cioè a dire la prestazione del legato, debba ricevere il suo totale adempimento.

I signori Caracciolo non àn dismesso il debito di Verrusio con proprio danaro riportandone la cessione delle ragioni, onde avvalersene con la veste dello stesso Verrusio, ma per contrario ànno soddisfatto il debito *NELLA QUALITÀ DI EREDI DEL FU MONSIGNOR FRANCONE* debitore, e con un cespite ereditario. Essi dunque àn pagato il proprio debito, come l' avrebbe soddisfatto l' istesso defunto: essi ànno estinta una obbligazione ed àn confuso nella loro mano il debito ed il credito, cosicchè se anche avessero ottenuta la cessione delle ragioni, nè anche sarebbero in grado di esercitarla per l'assioma che *debitori non fit cessio*, mentre è chiarito di non aver pagato del proprio e perciò a nulla valere per essi il favor dell'inventario. Ma essi furon così persuasi di queste verità che loro rammentiamo di presente, e così decisi nel proponimento di far sì che il legato avesse il suo pieno effetto, che da un lato non ebbero (perchè non potevano avere) la cessione delle ragioni come terze persone, e solo pretesero e ri-

portarono la semplice quietanza come debitori diretti (1): e dall'altro non memorarono, o protestarono, o riserbarono alcun diritto contro di Alonso per rifiutargli la prestazione del lascito o almanco compromet-terla un giorno. Essi (i nostri contradditori) ben sapevano il disposto del testamento, la condizione che l'accompagnava, i diritti di Alonso, l'importanza dei fatti che consumavano, le conseguenze che ne provvenivano, l'insormontabile ostacolo del proprio fatto. Essi nella piena scienza di queste cose, e nella presenza dello stesso Alonso si adoperavano nel modo poco innanzi indicato, scambiavano i cespiti, onde pagar Verrusio, svanivano in fine la condizione dell'assegno dei due capitali di Torchiarolo. Era quello il tempo invece di riserbare contro di Alonso diritti e ragioni; tenerlo in forse delle sue pretendenze al legato; mostrare da ultimo di serbar memoria tra quei fatti di volersi rivolgere un tempo a difficultare o almeno a ricusare il legato. Ma se essi praticarono per l'opposto, ne conseguita che nel punto che pagarono come diretti debitori il debito, perderono il diritto e la occasione di trattare ostilmente il loro germano, ed ora i figli suoi. Non è ignoto in legge che anche i diritti si perdano senza rinunzia espressa, ma con la sola presenza e pazienza alla consumazione di un atto, o di un fatto che dà vantaggio

(1) *Fol. 105 di sopra citato*

ad un altro a pregiudizio del diritto proprio. In esempio: nella materia del mandato precisamente si rimane obbligato per la via del tacito, cioè a dire quando senza volontà si soffre che altri faccia per noi: *semper*, *qui non prohibet*, dice Ulpiano, *aliquem pro se intervenire*, *mandare creditur* (1). E lo stesso giureconsulto scrive in altro luogo; *si passus sim*, *aliquem pro me fidejubere*, *vel alias intervenire mandati tenebor* (2). Del pari nella materia ipotecaria molti testi di legge prescrivono, che perda il creditore il diritto se abbia soprastato, quando invece poteva promuoverlo, o avendo conosciuto il pregiudizio à tolerato e sofferto che si offendesse il diritto, o la cosa propria. Il primo esempio lo figura il giureconsulto Marciano nel caso di un debitore, che avesse venduto la casa pegnorata, sciente il creditor pegnoratizio. Risponde quel saggio di non aver consentito il creditore, allorchè à tolerato che la vendita si facesse nella coscien-

(1) *L. 60 ff. de regulis juris.*

(2) *L. 6 §. 2. ff. mandati vel contra.* Aggiugnete la L. 18 *ff. eodem*, e la L. 53 di Papiniano dello stesso tit. del ff. come ancora il comento di Giovanni Voet nelle pandette al titolo del mandato num. 3 e l'insegnamento di Gerardo Nood nelle pandette al tit. della gestione dei negozi nel capo 1. in principio, il quale detta la sentenza: *Porro, qui praesens patitur negotium suum geri, is pro mandante habetur;* e l'insegnamento del Pothier, nel trattato del quasi-contratto *negotiorum gestorum* art. 2. n. 175 e 180.

za della conservazione del pegno sopra la cosa istessa. Conchiude però che per lui si perdesse il diritto *si* SUBSCRIPSERIT FORTE IN TABULIS EMPTIONIS, CONSENSISSE VIDETUR: *nisi manifeste adpareat deceptum esse* (1). Lucio Titio essendo debitore di sua moglie Gaia Seia, con pegno sopra stabili, diede in unione di costei quei medesimi beni a titolo di dote a Sempronio, il quale doveva menare in moglie Septicia loro comune figliuola. Morto Lucio Tizio ed astenutasi Septicia dalla paterna eredità, fu dubbio, se Gaia potesse esercitare l'azione ipotecaria. Paolo rispose; *Pignoris quidem obligationem praediorum Gajam Sejam, quae viro pro filia communi in dotem; eadem danti consensit, cum communis filiae nomine darentur*, REMISISSE VIDERI (2). Tizio aveva prestato a Seia una somma col pegno di un fondo, già obbligato in favore della repubblica. Il creditore posteriore la soddisfece. Insorse un Mevio asserente che quel fondo era stato pria che alla repubblica, a lui obbligato. Offriva però il fatto che Mevio era intervenuto, ed aveva sottoscritto lo istrumento pegnoratizio passato tra Seia e la repubblica, nel quale si dichiarava la libertà del fondo per qualunque obbligazione. Fu richiesto il giureconsulto Modestino se competesse a Mevio di perseguir la cosa, e rispose: *Pi-*

(1) *L. 8 §. 15 ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.*
(2) *L. 11 ff. eod.*

gnus , cui is de quo quaeritur consensit, *MINIME EUM RETINERE POSSE* (1). Un padre togliendo a prestito una somma da Septicio , indusse suo figlio Seio, emancipato , a scrivere di sua mano il chirografo , col quale si sottopose al pegno una casa , che al figlio apparteneva. Si domandò se il figlio , astenutosi dalla paterna eredità , avesse il libero dominio di quel podere , nulla avendo a temere pel fatto del chirografo , costando del nissun consentimento profferito alla obbligazione paterna , nè con indizî , nè con segni , nè con altra scrittura. Lo stesso Modestino rispose : *Cum sua manu pignoris domum suam futuram Sejus scripserat CONSENSUM EI OBLIGATIONI DEDISSE MANIFESTUM EST* (2). I creditori avvisati della vendita del pegno , e non curando di promuovere il di loro diritto , richiesti gl' imperadori Diocleziano e Massimiano che dovesse decidersi sulla quistione , rescrissero : *possunt videri OBLIGATIONEM PIGNORIS AMISISSE* (3). La ragion di decidere a questo modo si fu che la scienza e la pazienza di un fatto incompatibile prende luogo di consenso espresso, e di rinunzia implicita al proprio diritto per la massima anche insegnata dal dotto Cardinal Mantica (4)

---

(1) *L. 9 §. 1. ff. eod.*
(2) *L. 26 §. 1. ff. de pignorib. et hypothecis.*
(3) *L. 6 Cod. de remissione pignoris.*
(4) *De cautelis contractuum Cap. 3.*

che *videtur* JURI SUO RENUNTIARI PER ACTUM INCOMPATIBILEM. Nel nostro caso non solamente vi è il concorso passivo della presenza e della pazienza dei signori Caracciolo, ma vi è il concorso attivo e spontaneo dei medesimi, i quali non aderivano al fatto altrui a diminuzione del proprio diritto, ma essi stessi volontariamente (e mentre potevano farne di meno) consumavano il fatto proprio, indossavano la qualità ereditaria di monsignor Francone, con tal carattere si costituivano verso di Verrusio, estinguevano questo debito ereditario con altri cespiti della eredità medesima, purificavano da questo peso i due capitali dipendenti dalla eredità di Ripa, che vi stavano assegnati, ed eran quietati nella qualità di debitori diretti dal creditore Verrusio, che di ogni credito veniva saldato e soddisfatto. Sembra dunque che basterebbe ciò solo per aver chiarito luminosamente i diritti de' figli del cav. Alonso Caracciolo.

§. 5. Discussione teorica delle regole d'interpretazione nei rincontri di ultima volontà.

A prescindere dalle ragioni fin qui discorse, tutti i canoni di giureprudenza e le regole d'interpretazione vittoriosamente rifermano la tesi che per noi si sostiene.

Premettiamo un fatto sicurissimo che dà base al ragionamento. Questo consiste nell'essere certissimo il

diritto del defunto monsignor Francone, e quindi della sua eredità a conseguire i due capitali da quella di Torchiarolo e di Ripa, su dei quali si asside il legato. *Riconosce* (sono parole del solenne istrumento del giorno 1. dicembre 1815 celebrato tra il principe di Torchiarolo e monsignor Francone) (1) *lo stesso signor principe D. Ambrogio, e ratifica li due crediti che contro la detta eredità rappresenta esso monsignor D. Giacomo, l' uno di ducati 4000 e l' altro di ducati* 2928. 11 *a condizione che restino ambedue a contratto di vendite di annue entrate.*

Ciò premesso: entriamo nella disamina del testamento. Non sarà ingrato riporre sotto gli occhi dei giudicanti il tenor di quell' atto, per quindi bene intenderlo e dichiararlo.

Dovendo conseguire (disse il testatore) *dal principe di Torchiarolo per la eredità di Ripa due capitali, l' uno di duc.* 4000 *l' altro di duc.* 2928. 11. *Questi restano assegnati per tutto ciò che il marchese Verrusio potrebbe pretendere per la causa avuta col medesimo. E non dovendosi soddisfar nulla per detta causa, si assegnano sopra detti cespiti ducati* 1000 *alla principessa, e duc.* 2000 *di essi restano legati al cav. D. Alonso Caracciolo mio nipote. E finalmente restano legati, e lasciati ad esso signor principe di Torchiarolo mio nipote.*

---

(1) *Fol. 57 Prod. dei signori Caracciolo di D. Alonso.*

I. regola d' interpretazione.

Insegna la buona logica e la sapienza legislativa, non men romana chè nostra, di doversi salvar sempre nei testamenti la volontà dei testatori: far sì che dessa si adempia, anzichè si distrugga, e ciò comunque la stessa significazione delle parole dal sentimento dell' animo se ne discostasse; *prior atque potentior est quam vox*, MENS DICENTIS (1), onde il chiarissimo DIONIGI GOTOFREDO magistralmente epiloga il concetto della scuola insegnata già dal BRUNEMANNO (2) dal FUSARIO (3), dal MENOCHIO (4) e dal PEREGRINO (5) in queste parole: SERVANDAE VOLUNTATIS DEFUNCTI GRATIA A VERBORUM SIGNIFICATIONE RECEDERE LICET (6) E PAOLO giureconsulto spiegando in che modo debba tradursi quella *mente* del testatore da prepotére sulla *voce*, bellamente detta: *cum in testamento ambigue aut etiam perperam scriptum est, benigne interpretari, et* SECUNDUM ID QUOD CREDIBILE EST COGITATUM, CREDENDUM EST (7).

---

(1) *L. 7 ff. de suppellectile legata §. 2 Celsus.*

(2) *In pandectas L. 77 §. 32 ff. de legatis 2.*

(3) *De substitutionibus, quaest. 476.*

(4) *De praesumptionibus Lib. 4 praesumptio 700 §. 7.*

(5) *De fideicommissis art. 17 n. 13.*

(6) *In L. 3. cod. de legatis, et fideicommissis.*

(7) *L. 24 ff. de rebus dubiis.* Molti esempi si leggono in varî responsi sotto i titoli *de legatis* 1. 2. e 3. che quì per brevità tralasciamo.

Il canone di giurisprudenza che consiglia di allontanarsi anche dal senso delle parole pel grande e pietoso scopo di serbare efficace la volontà del defunto, signoreggia e prevale, anche nel caso della *evidente* e *manifesta* disposizione.

Non escluse le congetture ULPIANO, il quale dopo di aver detto, che *evidente* esser doveva la volontà del testatore, soggiunse *quae ex multis* COLLIGETUR (1); nè l' escluse PAPINIANO, che illustrando un rescritto degl' imperatori MARCO e COMMODO, i quali avevan detto, *voluntatem mutuae factae substitutionis* MANIFESTAM *videri*, disse che parve manifesta la volontà del testatore, perchè in *causa fideicommissi, utcumque precaria voluntas quaereretur* CONIECTURA *potuit admitti* (2). Di ciò non è dubbio tra i dotti. Valga per tutti il famoso cardinale FRANCESCO MANTICA (3) *Propter praesumtam voluntatem defuncti recedetur a propria verborum significatione et a verbis receditur, quando ex interpretatione iuris aliud est verisimile - non licet in fidèicommissariis etiam libertatibus relinquendis vulgaribus verbis testator uti debeat, et quibus evidenter voluntas sua exprimi possit, ex praesumtione tamen libertas praestita videtur -* EX LEGITIMIS ENIM CON-

(1) *L. 74. ff. De legatis 1.*

(2) *L. 64 ff. De legatis 2.*

(3) *De coniecturis ultim. volunt. Lib. 3. tit. 5. n. 2.*

IECTURIS EVIDENS DEMONSTRATUR VOLUNTAS TESTATORIS - ET QUIDEM SAEPE RECEDITUR A PROPRIA VERBORUM SIGNIFICATIONE RATIONE VERISIMILIS VOLUNTATIS TESTATORIS.

II. Regola - Essere del pari regola d' interpretazione filosoficamente insegna lo stesso Cardinal MANTICA l'argomentare pel verosimile (1): *Illud vero notandum est, testatoris voluntatem duobus modis posse interpretari, primum qui dem, quod ita testator senserit, altero vero modo potest interpretari voluntas testatoris* QUOD SI COGITASSET, ITA VERISIMILITER DISPOSUISSET (2). *Quare potissimum illud inspicitur quod testator verisimiliter disposuisset, si de eo fuisset interrogatus. Et ideo observandum illud est quod est verisimile, testatorem disposuisse, si de eo casu cogitasset. Et dispositio testatoris facta in uno casu, ad alium porr'gitur* EX TACITA ET VERISIMILI MENTE TESTATORIS, *et in summa quod est verisimile habetur* PRO EXPRESSO. *Sequitur ex eo* (3), *quod expresse dispositum est casus omissus* HABETUR PRO EXPRESSO, *et regula procedit sine dubio, ut dispositio testatoris trahatur ad eum casum,* DE QUO SI FUISSET INTERROGATUS ITA VERISIMILITER RESPONDISSET, *quando scilicet aliquid fuit expressum , ex quo talis coniectura possit induci.*

Quarto etiam casus omissus debet suppleri, quan-

---

(1) *Opera citata. Lib. 3. tit. 2. n. 7.*

(2) *Ibid. Lib. 3. tit. 19 n. 4 et sequen.*

(3) *n. 15 et 16.*

do testator unum casum expressit , credens verisimiliter ALIUM NON ESSE EVENTURUM (1).

Ora qual' è più credibile che avesse pensato monsignor Francone: di dare il legato, o di toglierlo qualora Verrusio avesse potuto pagarsi d' altro cespite ereditario , senza punto toccare i capitali di Ripa e Torchiarolo ? L' uomo anche il più schivo ed avverso non potrà ammeno di convenire che fu pensiero del defunto di far consistere il legato in questo caso. E per persuaderci di questa intelligenza, rammentiamoci che nel tempo in cui faceva il testamento , il credito di Buonocore l' aveva in così bassa opinione di sicurezza il testatore , che comunque ne avesse disposto , pure accennò il lungo litigio , il debito di fare le spese per le controversie tuttora presenti a quel riguardo, ed in altro luogo del testamento parlando del legato di ducati 3000 rimaso a Gaetano Aulicino , chiaramente annunzia la sua credenza , dicendo: *che quelli stessi erano i medesimi che diede per suo ordine al fu D. Ignazio Buonocore , e che* POI SI SONO PERDUTI. Per contrario il debito verso di Verrusio era certo e liquido per virtù di giudicato, così dichiarandolo lo stesso testatore : *per causa* AVUTA *col medesimo nel tribunale.* In somma si appresentavano alla mente di monsignor Francone nello scrivere il suo testamento due diversi

(1) *Riscontrate gli autori citati da questo illuste scrittore.*

pensieri : una speranza futura ed incerta di conseguire da Buonocore quanto gli spettava : una certezza presente di dover pagare a Verrusio l' ammontare del suo credito. In queste condizioni doveva , e nel fatto assegnò i due capitali, anche certi, di Ripa e Torchiarolo per fronteggiar costui , e non rivolse lo sguardo (come in vero nol doveva) al dubbio credito di Buonocore. Il fatto chiarisce questo necessario concetto del testatore , giacchè dopo quindici anni dalla sua morte (l'anno 1831) e con l' aiuto di grandi sforzi, lunga sofferenza e molti dispendî , si giunse a liquidare una parte del credito. Ma se quel prelato avesse potuto immaginare il contrario, avrebbe conferito il legato puro e semplice. Di fatti espresse questa sua volontà troppo chiaramente , allorchè subito dopo dell' assegno fatto dei due capitali al Verrusio , soggiunse, E NON DOVENDOSI SODDISFAR NULLA PER DETTA CAUSA , rimangono su quei medesimi valori LEGATI a suo nipote Alonso ducati 2000. In somma il defunto se fosse interrogato di presente, risponderebbe come noi lo facciamo parlare e non altrimenti. Avvegnachè troppo eloquentemente à lasciato intendere che qualora il debito non si pagasse dai capitali di Torchiarolo , si prestasse il legato per aver egli prima sottomessi quei cespiti legati alla sofferenza di quel peso ; il che importa che nella esclusione di questo , il lascito su di essi sempre rimanesse inviolabile. Ed il caso di potersi saldare il debito con cespite diverso , non doveva esprimerlo il testatore affine

di dar vita al legato, mentre questo debbe verisimilmente sottointendersi per trovarsi scolpita la volontà sua di spegnersi il legato in un sol caso, cioè a dire se Verrusio si servisse dei capitali di Torchiarolo. Avvisare in contrario, equivarrebbe sovvertire interamente la volontà del defunto.

III. regola d' interpretazione - Per meglio convincerci di essere stata questa, e non altra la intenzione di monsignor Francone, riduciamo alla nostra mente che nei casi d'interpretazione testamentaria, conviene attenersi alla predilezione della persona, che forma il soggetto della beneficenza per misurare i gradi della intensità del volere del defunto, e la ragionevole possibilità di darvi eseguimento: *Non quaeri oportet, cum quo de supremis quis loquatur*, SED IN QUEM VOLUNTATIS INTENTIO DIRIGATUR (1) - *Non mirandum, si quum alius rogatus sit*, ALIUS *fideicommisso obstringatur* (2) - *Interdum alterius nomen scribitur in testamento*, ALTERI VERO *fideicommisso* PETITIO, VEL LEGATI COMPETIT (3) - *Plerumque evenit multorum interesse, id quod relinquitur*, VERUM TESTATOREM VOLUISSE UNI HONOREM HABITUM (4).

E la norma sicura che guida simili intelligenze

---

(1) *L. 77 §. 26 ff. de legatis 3.*
(2) *L. 108 §. 14 ff. de legatis 1.*
(3) *L. 11 §. 2 ff. de legatis 3.*
(4) *L. 11 §. 20 ff. de legatis 2.*

desunte dal vario disporre dei defunti la rende Paolo giureconsulto traendola dall' affezione del disponente verso della persona benificata nel testamento: *quod factum est, quum in obscuro sit, EX AFFECTIONE CUJUSQUE CAPIT INTERPRETATIONEM* (1). E questa regola appunto così forte impera da far consistere anche il legato della cosa che il testatore sapeva di non appartenergli, siccome giudiziosamente chiosa Roberto Pothier (2): *exemplum in legato rei, quam testator ignorabat alienam. EX AFFECTIONE, QUAM HABUIT ERGA LEGATARIUM aestimatur an voluerit (etiam si alienam esse sciret) legare.*

Verba ipsius dispositionis, scrive il Molina (3), *consideranda non sunt, SED FINIS AD QUEM DISPOSITIO IPSA DIRIGITUR.*

Ed il Mantica (4): *neque illud omittendum censeo, quod si ratio sanguinis movit testatorem ad instituendum, vel LEGANDUM, ILLA PRAESUMITUR CAUSA FINALIS.*

Ora desiderando di consultare l'affezione del defunto monsignor Francone, certamente che non potremmo altronde rilevarla, che dal contesto del testamento. In

(1) *L. 168 §. 1. ff. De regulis iuris.*

(2) *Ad hanc legem.*

(3) De primogenitura. *Lib. 1 cap. 5 n. 14.*

(4) *De conjecturis ultimar. voluntat. Lib. 6. tit. 14. n. 17.*

quello non s'incontra la istituzione di erede in favore di alcuno, dunque non ebbe il defunto veruna predilezione verso di chicchessia, tanto meno a vantaggio del principe di Torchiarolo già erede del principe di Ripa fratello del prelato, e niente affatto pei nostri contraddittori, ai quali nulla rimase nel nome particolare a preferenza di Alonso. Veniva l'erede di legge a raccogliere la successione, senza l'onor dello invito per testamento. Per opposto a fronte dell' obblio del trapassato Francone verso degli altri sig. Caracciolo, riluce l'amorevolezza che nudrì sempre a favore del cavaliere Alonso, cui contemplò in questi ultimi momenti di sua vita, conferendogli il legato dei ducati 2000: questi era suo nipote, quindi il vincolo del sangue lo mosse al lascito. E non mostra ciò solo la propensione dello zio; mentre ben altre largizioni e beneficenze di maggior momento a lui stesso aveva prodigato: tal è la donazione dei duc. 3000 versati poco prima di morire (l'anno 1815) dallo stesso monsignor Francone nelle mani del medesimo Alonso, per modo che questi era per lui un oggetto particolarissimo di continue generosità.

La tessitura uniforme del testamento, e la volontà che vi predomina per entro ne assicurano di non avere il testatore giammai contemplato gli eredi di legge a preferenza dei legatarî, e che non possa mai presumersi il contrario, qualora nel dubbio dovesse la

predilezione verso dell' uno prevalere all' affezione verso dell' altro.

IV. regola d' interpretazione - In qualsiesi rincontro di dubbiezza, la regola d' interpretazione di qualunque atto sta perchè l' ambiguità si sciolga nel senso onde l' atto si sostenga, e non si distrugga. Nel diritto romano si leggono molte regole d' intelligenza a tal proposito; ma una in preferenza è stata tradotta in uno articolo delle nostre leggi civili. Dessa si contiene nel responso di GIULIANO in questi termini: *Quotiens in actionibus aut in exceptionibus ambigua oratio est: commodissimum est id accipi, quo res, de qua agitur,* MAGIS VALEAT, QUAM PEREAT (1). Questo principio che sembra tutto proprio delle contrattazioni tra vivi ben si applica alle disposizioni testamentarie per la massima: *cùm ambigua est scriptura, magis interpretanda est, ut* ALIQUID QUAM UT NIHIL OPERETUR (2). Donde ne discesero le altre regole che tutte concordano nel doversi dare piena, e non già stretta interpretazione alle volontà dei trapassati (3). E tra i comentatori, l' illustre GIOVANNI VOET (4) testimonio di questa conversione di regola, allorchè scrive: *nec*

---

(1) *L. 12 ff. de rebus dubiis.*

(2) *Ex L. 109 ff. de legatis 1.*

(3) *L. 12 et L. 68 ff. de regulis iuris.*

(4) *In pandectas tit. de rebus dubiis n. 4.*

minus ex antecedentibus, aut subsequentibus TESTAMENTI *verbis, et ex eo, quid eiusdem ordinis hominibus relictum sit. Et generaliter cum utique in ambigua oratione commodissimam sit id accipi quo res de qua agitur*, MAGIS VALEAT, QUAM PEREAT.

Ed il sommo cardinal MANTICA (1): *In primis autem sic debet interpretari voluntas testatoris,* UT EIUS DISPOSITIO MAGIS VALEAT QUAM PEREAT - *Unde non creditur quisquam genus testandi eligere, quo iudicium suum impugnetur - Nec verisimile est, testatorem voluisse facere inutilem dispositionem*, NEC RAPIENDA EST INTERPRETATIO PER QUAM DISPOSITIO REDDATUR INUTILIS, SI PER ALIAM POSSIT SUSTINERI. UNDE PRIMO TESTAMENTUM IN DUBIO SUSTINERI OPORTERET ET PRO EO IUDICANDUM ESSE.

Le nostre leggi civili traducono il responso di GIULIANO nell' art. 1110 pari al 1157 dell' abolito codice in queste frasi: *quando una clausola è suscettiva di due sensi*, SI DEBBA INTENDERE IN QUELLA, CON CUI PUÒ AVERE QUALCHE EFFETTO, PIUTTOSTO CHE IN QUELLO CON CUI NON NE POTREBBE PRODURRE ALCUNO. E questo articolo dettante una guida d' interpretazione dei contratti, dalla giureprudenza e dalla scuola si è rivolto a sciogliere le dubbiezze nelle disposizioni

---

(1) *De coniecturis ultimar. voluntatum. Lib. 3. tit. 2 n. 10 et sequent.*

testamentarie. Così l'applicò la Corte Reale di Bruxelles (1) con decisione del 12 marzo 1811 allorchè sciolse una clausola dubbia per la seguente ragione: *considerando che nel dubbio bisogna adottare la clausola, per la quale l' atto può essere valido.* Uniformemente a questo primo esempio ne vengon molti, e precisamente una prima decisione della Corte Reale di Parigi del 18 giugno del 1816 (2), che riformò una sentenza del Tribunal civile di Corbeille, il quale aveva annullato un testamento importante una clausola equivoca a motivo di essere un periodo disgiunto dall' altro, relativamente alla lettura del medesimo al testatore in presenza dei testimoni, ed era la clausola suscettiva di due sensi. La Corte di cassazione di Parigi confermò tale decisione con arresto del 20 novembre 1817 (3); in fine un terzo arresto della stessa Corte di cassazione, riporta il Sirey (4), confermativo di una decisione della Corte Reale di Pau del 25 agosto 1823 che maggiormente rassoda l' invariabile giureprudenza sopra questo principio di applicazione interessantissimo.

Concorde alla giureprudenza è la scuola in tutte

---

(1) *In Toullier dritto civile francese tom. 5 n. 429.*

(2) *Sirey - Giureprudenza tom. 13 parte 1 pag. 31.*

(3) *Sirey tom. 19 parte 1 pag. 31.*

(4) *Tom. 25 parte 1. pag. 31.*

le congiunture, nelle quali sia per le formalità estrinseche, sia per le solennità intrinseche del testamento fa d' uopo di applicare la cennata regola per indurne la ragionevole decisione del dubbio. Il Grenier (1), il Favard (2), il Merlin (3), il Dalloz (4), ed in fine il Toullier (5) insegna, raccogliendo lo opinioni di tutti gli scrittori della materia nei casi poco innanzi indicati in questi termini : Allora si deve seguire la regola d' interpretazione consacrata dallo articolo 1157 (articolo 1110) *in virtù del quale, allorchè una clausola è suscettiva di due sensi, fa d' uopo intenderla in quello, con cui può avere qualche effetto, più tosto che in quello, con cui non ne potrebbe produrre alcuno.*

§. 6. **Giusta applicazione delle riportate dottrine al fatto che ne occupa.**

Riducendoci alla mente la disposizione controversa, non può trovarsi comportevole la intelligenza che ne danno gli avversari, pretendendo che fosse rimasa

(1) *Trattato delle donazioni e dei testamenti tom. 1. num. 240 bis.*

(2) *Repertorio. Voce testamento sez. 1. §. 3. n. 23.*

(3) *Repertorio. Voce testamento. sez. 2. §. 3. num. 3 pag. 705 e seg.*

(4) *Giurisprudenza. tom. 10 pag. 382.*

(5) *Dritto civile francese tom. 5. n. 430 in fine.*

abortiva del legato per l'avvenimento della condizione che l' accompagnava. Essi credono che siesi verificata in lor favore, sol perchè siesi pagato il debito di Verrusio, comunque da tutto altro cespite che dai capitali dipendenti dalle due eredità di Ripa e di Torchiarolo.

Noi crediamo che se mai si seguisse l' assunto che ci si oppone, non potrebbe darsi al mondo cosa più illegale e più sconcia nel tempo stesso. Intendere così la clausola del testamento equivarrebbe a render vano il concetto del testatore, tradire la sua volontà, violentare il senso materiale delle parole, ed il valore che pur vi ci attacca la legge.

Secondoche vogliono gli appellanti, monsignor Francone avrebbe parlato in questo modo: non abbia mio nipote Alonso Caracciolo il legato dei duc. 2000, se dai capitali di Ripa e Torchiarolo si pagherà il credito di Verrusio; e se costui non si pagherà dai detti capitali, ma da altro cespite della mia eredità, nè anche abbia il legato. Chi mai può comportare così strana ed antilogica interpretazione? Il testatore avrebbe inutilmente disposto nell'uno dei casi, e quindi svanirebbe la sua volontà, poichè non troverebbe appoggio tanto nell' affermativa, che nella negativa della ipotesi da lui figurata. Per contrario spiegandosi la clausola, *non dovendosi soddisfar nulla*, siccome noi la speghiamo, cioè *dai detti capitali*, la vo-

lontà del testatore sortisce il suo effetto , si mette in concordia con tutto il resto del testamento, naturalmente riceve la sua spiegazione , non si violentano le parole del concetto , il testamento si sostiene , le regole interpretative ànno tutto il loro impero , da ultimo la bontà logica della decisione del dubbio corona il senno del magistrato. Ma che sia chiara , anzi chiarissima la nostra spiegazione , sorge da quel brano del testamento medesimo da noi riferito , per più ragioni. 1. monsignor Francone nel primo comma assegna i due capitali al debito di Verrusio , dunque fu sua volontà decisa che dai medesimi Verrusio si pagasse : nel secondo comma immagina che nulla si dovesse soddisfare a Verrusio , ed lui surroga il legato dei ducati 2000 , dunque ebbe in pensiero che qualora quei capitali non servissero a soddisfare il creditore Verrusio , fossero invece soggetti al legato. E che non pensò mai il testatore di non doversi cosa alcuna a Verrusio , si rileva dallo stesso luogo del testamento , nel quale non parla di cosa dubbia e futura , ma di cosa certa e passata: *per la causa avuta col medesimo in tribunale*. Se quel *nulla doversi soddisfare* non si riferisse ai capitali di Ripa e Torchiarolo , si distruggerebbe il primario concetto del testatore ; cioè l' assegno di quei capitali precisamente al credito di Verrusio ; si distruggerebbe anche il secondo concetto , cioè a dire l' assegno degli stessi capitali al legato dei ducati 2000

cui li destinò il testatore in iscambio di Verrusio. Infine si darebbe vita all' assurdo incomportabile di doversi ritenere che quei due capitali alternativamente assegnati per prestare il legato, o pagare il debito, rimarrebbero immuni dell' uno e dell' altro peso, e si lucrerebbero dallo erede legittimo, che il testatore non à nè anche nominato in alcun luogo del testamento, nè direttamente, nè indirettamente.

In una sola ipotesi potrebbe pregiarsi il sistema degli appellanti, se cioè la disposizione del legato e la condizione fossero generalmente concepiti. Se il testatore per ipotesi avesse detto: dichiaro di essere debitore di Verrusio: se nulla si dovrà soddisfare per detta causa, lego duc. 2000 a mio nipote Alonso Caracciolo; allora certamente con ragione si sosterrebbe, che la condizione apposta in modi generali reggesse la prestazion del legato del pari generalmente dovuto da tutta la eredità, e quindi essendosi pagato Verrusio, sarebbe svanito, poco importando da qual cespite la condizione si fosse adempita. Ma nella specie controversa, il cespite donde doveva soddisfarsi Verrusio è individuato particolarmente dal testatore: il legato è ugualmente assegnato sullo stesso cespite: la condizione *se nulla dovrà soddisfarsi per detta causa* sta di mezzo e congiunge i due pensieri, i quali uniti formano uno stesso periodo. Dunque la destinazione del cespite (cioè i due capitali di Ripa e Torchiarolo) era tassativa ed

intesa, non meno al credito di Verrusio, che al legato di Alonso Caracciolo; e la condizione frapposta tra questi due doveva operare uno effetto alternativo tra costoro; cioè a dire, o che i capitali s' invertissero per saldar Verrusio, o in difetto, per prestare il legato ad Alonso.

Or secondo la spiegazione degli avversarì, i cespiti particolarmente sommessi al doppio peso alternativo (rimasi liberi ed illesi) si lucrerebbero (ripetiamolo anche quì una volta) dagli eredi legittimi a danno del legatario, cui furono devoluti ed assegnati per espresso volere del defunto e perciò non si adempirebbe nissuno de' due mentovati precetti lucidamente espressi. Stranissima interpretazione, alla quale ripugnano tutte le regole di buona giureprudenza, ed innanzi ad esse la ragione che le à create.

E noi ricordiamo quì opportunamente che le parole importanti condizione si riferiscono immediatamente alle frasi che le precedono, massime quando formino insieme un sol periodo, esprimente una separata disposizione, e non possono disgiungersi che a dispendio della buona ragione e delle invariabili massime di legge, su delle quali si aggira e riposa la volontà degli uomini che più non sono, e che va confidata come sacro deposito al sapere ed alla circospezione dei giudici.

CAPO II.

Ricognizione ed accettazione del legato da parte degli eredi Caracciolo.

§. 7. Nella ipotesi della inesistenza del legato, sempre questo si dovrebbe per la dichiarazione fatta di esser dovuto - Forza e valore dell' istrumento del 31 dicembre 1816.

Se mai contro le concette speranze degli eredi del cav. Alonzo Caracciolo, la G. C. civile svanisse il legato per contraria intelligenza dell' ultimo elogio del prelato Giacomo Francone, nullameno quello si dovrebbe per virtù del solenne istrumento del 31 dicembre dell'anno 1816 stipulato tra il principe di Torchiarolo Ambrogio Caracciolo (del quale sono figli ed eredi gli appellanti) e lo stesso Alonso (altro suo figlio ora trapassato).

Con quel titolo (1) si dichiara nella parte enunciativa di spettare ad Alonso due crediti: uno di duc. 3000 donati con istrumento del 1 dicembre 1815: l' altro di duc. 2000 per legato fattogli da monsignor Francone ed in ordine a questi così disse il principe (l' assetiva fu di ambo i contraenti). *Esse Signore parti hanno asserito che l'illustrissimo e reverendissimo monsignor D. Gia-*

---

(1) *Fog. 11. prod. dei figli del Cav. Alonso Caracciolo.*

como Francone col suo testamento dato a conservare a notar Giovanni di Domenico chiuso addì 8 *Settembre corrente anno ed* APERTO *ai* 16 *dello stesso mese ed anno* LEGÒ *a* FAVORE *di* ESSO SIGNOR *Alonso Caracciolo* ALTRI DUCATI 2000 PARTE DI ALTRO CREDITO DI MAGGIOR SOMMA *che rappresentava su della eredità medesima come appare dai citati istrumenti dell' agosto* 1809 *e* 1.° *dicembre* 1815. Si prosegue a dichiarare dal principe di voler pagare il legato, e per esso gli annui duc. 80 (perchè il capitale su di cui era infisso il legato era irrepetibile), ma di non star comodo di sborsare gli altri ducati 3000 di dono ricevuto: (1) che quindi chiedeva la dilazione di anni quattro, promettendo di accrescere la ragion delle usure.

Nella parte pattizia poi e dispositiva col §. 1. si convenne: *che esso Eccellentissimo sig. principe D. Ambrogio abbia da accettare, sì* COME ACCETTA LA CESSIONE E LEGATO FATTO DA DETTO ILLUSTRISSIMO E REVERENDISSIMO MONSIGNORE A FAVORE DI ESSO CITATO CAVALIERE D. ALONSO SUO FIGLIO, *tanto delli detti ducati* 3000, CHE DELLI DUCATI 2000 DA ESSO DOVUTI *ai termini delli titoli creditori del* 1771 *e* 1803, E SERVATA LA FORMA DEL DETTO TESTAMENTO PER LI DUCATI 2000. Col §. 3.° si dice che l' interesse sopra i ducati 3000 sia del 6 per 100, e SOPRA I DUC. 2000 A RESPIRO INDE-

(1) *Ibidem. fog.* 11 *a tergo.*

FINITO (1), il 4 per 100. Col §. 4 si fa delegazione dell' annuo merito dei due crediti sopra l'agente del principe nei feudi di contado di Molise Antonio Ciamarro - Col §. 6. *finalmente si dichiara, che il presente atto non abbia da pregiudicare qualsivogliano ragioni e diritti proprî di esso Eccellentissimo signor principe alli beni della casa Francone, e che non si abbia ad intendere ACQUISTATO ALCUN DIRITTO ED ESEMPIO A FAVORE DI CHICCHESIA PER TALE OGGETTO.*

§. 8. Forza incontrastabile di tale titolo - Inutile diceria di falso contro del medesimo.

Ben misurando la virtù legale e la influenza irresistibile del mentovato istrumento, si sono i contraddittori appigliati al disperato partito del falso, ma dopo di averne sfidato ad avvalersene, ed ottenutane decisa risposta affermativa davanti ai primi giudici, àn soprastato dagli atti ulteriori ed il conato finora è rimaso abortivo e vano (2). E perchè si sappia il debile motivo del falso per meglio comprendere l'incerta condotta degli appellanti ed il di loro scoramento a tal riguardo, rammentiamo, che confidarono essi la sfida sul volontario

(1) *Fog. 12. ibidem.*
(2) *Fog. 71 e 73 ibidem.*

certificato di notar Vincenzo Tavassi (1), il quale invitato dal di loro patrocinatore Giovanni Maresca a conferire la copia intimata dell' istrumento del 31 dicembre 1816 con l'originale, attesta di non avere rinvenuto nel protocollo di quell' anno del notaio Giovanni Cervelli l'atto primitivo: e per aggiugnere qualche cosa di più ed adunar nubi sul sereno della causa, mostrano di aver patito quel notaio più querele di falsità (2).

Per rispetto al mancamento delle minute originali, poco monta agli eredi del cavaliere Alonso tale accidente, e punto disturba o toglie la credenza, la fede e la parata esecuzione di quel titolo.

In man degli attori sta la copia di prima edizione, che val quanto l'originale (anche che questo sia inesistente): *quando* NON ESISTE PIU' IL TITOLO ORIGINALE *le copie fanno fede secondo le seguenti distinzioni.*

1.° *Le copie autentiche di* PRIMA SPEDIZIONE FANNO LA STESSA FEDE DELLO ORIGINALE (3). Dunque, se fosse pruovata (e non ultroneamente asserita) la dispersione della matrice originaria, a nulla menerebbe la pruova negativa perchè la legge ugual fede ripone nella copia di prima spedizione. E che questa, qual si possiede dai nostri difesi, sia in buona forma ed auten-

(1) *Fog. 45 ibidem.*
(2) *Fog. 47 ibid.*
(3) *Articolo 1288 ll. cc.*

tica lo mostrano le solennità tutte serbate, ed anche soperchianti che la corredano. La stessa offre i registri, le firme, il mandato esecutivo apposto dal notaio stipulatore: vedesi quella copia collazionata dal cancelliere della camera notarile, il che induce che l'istrumento fu anche colà registrato: e la esercenza del notaio al tempo che stipulò quel contratto è solennemente attestata dal presidente della Camera, onoratissimo Giuseppe Narici in epoca remota, ed insospetta per uffizio e dignità di quelli uffiziali conservatori della pubblica fede (25 febbraio 1828) (1).

Di poi gli atti del falso son cessati interamente ai termini del rito: gli avversarî ànno soprastato affatto, e perciò quel titolo à pieno eseguimento per testuale precetto delle leggi veglianti (2).

Ma non si prestano, nè anche le perplessità degli animi esitanti a dir di falso quel contratto sincerissimo. L'anno seguente, anzi sul cominciar dello stesso (20 febbraio 1817) Alonso intimò quel titolo a quel Ciamarro erario del principe per obbligarlo legalmente alla corrisponsion degl'interessi (3). Ciamarro dimorava

---

(1) *Fog. 13 a tergo ibidem.*

(2) *Art. 1273. §. 2. ciò non ostante, nel caso che l'atto venga impugnato direttamente colla querela di falso, se ne sospenderà l'esecuzione, appena ammessa l'accusa.*

(3) *Fog. 14 ibidem.*

in quel tempo quì in Napoli, (e per riscontro di fortuna) in casa dello stesso principe di Torchiarolo; in quell'istessa casa indicata nello stipulato del notaio Cervelli, strada S. Lucia a Mare n. 31. Certo che all'apparire di quel titolo, se non fosse stato mai consentito, il Ciamarro e lo stesso principe (in casa del quale fu rilasciato) ne avrebbero mosso alte lamentanze, si sarebber prevalsi per tanto ardire contro di Alonso, del notaio e dell' usciere: per apposto si ubbidì al convegno esattamente sin che visse il vecchio principe e, lui spento, dai figli suoi per anni 27 col braccio di onorevolissimi mandatarì Regî dati a petizione dei nostri contraddittori in amministratori delle due eredità indivise di Torchiarolo e di Ripa Francone.

Di quel titolo espressamente si fa parola nel 24 gennaio 1821 (epoca prossima alla sua celebrazione) dal ministro economico Cav. presidente Giovanni Monforte (1), allorchè spirato il termine del quadriennio di respiro accordato da Alonso al principe suo padre con l'istrumento di Cervelli del 31 dicembre 1816, e non bastando la eredità del defunto a dismettere il debito di presente, ottenne quel magistrato da Alonso Caracciolo una più lunga dilazione, riportandone in premio costui l' aumento dell' 1 per 100 sopra gli annui interessi (2).

---

(1) *Fog. 16 ibidem.*
(2) *Fog. 16 ibidem.*

Del pari lo rammentano i molti pagamenti fatti per banco dal successore al Monforte e di onorevole memoria consigliere Alessandro Petrucci, ed i moltissimi del predecessore del ragguardevole cav. Ricca, chiarissimo commendator Domenico Montone vice presidente della Suprema Corte di giustizia e già primo presidente della G. C. civile sedente in Napoli (1); l'ultimo dei quali segna il giorno 2 maggio dell'anno 1840.

Pare impossibile che se non fosse mai esistito l'istrumento, a quello avessero prestata consideratissima e diuturna esecuzione, il principe, l'erario, i successivi sopratendenti, uomini per senno e per magistrato eminenti, e gli stessi contraddittori che non ànno mai ignorato, anzi ànno saputo di tali avvenimenti nell'ampio giro di tutto intero un ventisettennio.

Nè l'attestato preso dalla Gran Corte criminale aggiugne dubbio o sospetto. Si legge in quello che il notaio Cervelli porse motivo a querele di falso, non prima dell'anno 1826, donde cominciano cinque accuse, nè tutte pruovate - E sia pur così. Qual mai ne sarà la conseguenza? Forse la falsità dell'istrumento del 31 dicembre 1816 rogato dieci anni prima e ricorso fra illustri personaggi? No certo per più motivi: 1.° perchè la falsità materiale dipende dalla cosa e non dalla persona del notaio. 2.° perchè consiste nell'atto (re

(1) *Fog. 17 ibidem a tergo.*

ipsa), sì che un notaio falsario può rogare un' istrumento verissimo. 3.° perchè basta alla legalità dell'atto che il notaio sia esercente nel giorno della sua celebrazione; e Cervelli l'era sì come depone il presidente della camera notarile, dato di fatto non ismentito finora. 4.° perchè ogni uomo può risplendere di virtù in un anno, e può macchiarsi di vizi in progresso: ogni notaio del pari può serbare onesti principî in un tempo, e può divenir falsario anche dopo qualche giorno. Ma non perciò si dirà (come nel caso nostro si vorrebbe), che l'istrumento del 31 dicembre del 1816 sia falso sol perchè il notaio stipulatore divenne falsario nel 1826, vale a dire dieci anni dopo della sua celebrazione. Da ultimo gli alti personaggi che vi fecer parte escludono qualunque dubbio o sospetto.

§. 9. **Cotesto istrumento è inattaccabile - Non è viziato per l'errore - Discussione teorica della materia, comune alla restituzione dello indebito.**

Concediamo che le nuove leggi civili àn tolta la disputa che s' impegnava per l' addietro in distinguere l' errore di fatto da quello di diritto, ed ammettiamo che quando l' errore dà vita al contratto lo annulli, da qualunque delle due origini esso dipenda. Nel caso nostro però l' errore in cui sarebbe caduto il principe Ambrogio, ed in seguito i suoi figli ed eredi non è di fatto,

ma di diritto; perciocchè il principe ben conosceva la morte del prelato Francone, la sua testamentaria disposizione, il legato in fine rimaso a vantaggio di suo figlio Alonso: di tutto erano pur consapevoli i figli suoi. Solamente avrebbero potuto tutti errare in diritto, credendo di dover prestare il legato, non ostante la imposta condizione che ne reggeva l'adempimento. La cosa è manifesta, nè ammette dubbio in contrario; cosicchè bisogna prefinire i limiti dell' azione che di presente si avanza a poter domandare la nullità del contratto, ed a ripetere lo indebito a causa dello errore.

La legge concede una tal risorsa, quando colui che à contrattato ed à pagato, non conosceva il fatto, o ignorava la legge che lo liberava da quella obbligazione. In vero: *l' errore, o l' ignoranza di dritto* scrive Giovanni Domat (1) consiste in non sapere ciò che ordina la legge; *come se il donatario ignorava che si deve con pubblico istromento stipulare la donazione; se l' erede non sà quali siano i dritti, che derivano dalla qualità di erede* (2), e noi aggiugniamo se non sa che il credito o il legato sotto condizione non si presta, se questa pria non si verifichi.

E seguendo il filo del ragionamento, aggiugniamo che l' errore di diritto non basta ad annullare la

(1) *Leggi Civili Lib. 1. titolo 18. N. 2.*
(2) *L. 1. §. ultimo ff. de juris, et facti ignorantia.*

convenzione, come il può l' errore di fatto; perciocchè possono i fatti ignorarsi dai più dotti, ma non è lecito ignorar la legge anche da quei del volgo: *In omni parte* ERROR IN JURE *non eodem loco, quo facti ignorantia haberi debet* (1), laonde in così fatto errore conviene distinguere, se sia stato desso l' unica causa determinante al contratto, o se non essendo il contraente costituito in errore, possa essere altra in lui la causa della obbligazione, comunque non espressa. Se così stesse (sì come veramente sta) la specie del fatto, il contratto è inattaccabile, e la ripetizione dello indebito non può aver luogo in verun modo: in somma la ripetizione dello indebito che si congiunge e s' immedesima nella causa dello stesso errore, che dà luogo al contratto, nasce dal principio di equità e non si ammette, se non quando l' obbligazione assolutamente sia *senza causa*, siccome porta la regola a noi tramandata dal giureconsulto PAPINIANO uniforme al diritto civile vigente; *haec condictio ex bono et aequo introducta, quod alterius apud alterum* SINE CAUSA *deprehenditur, revocare consuevit* (2). *L' errore non produce la nullità della convenzione, se non quando cade sopra la sostanza della cosa che ne forma l' oggetto.*

---

(1) L. 2. ff. de juris, et facti ignorantia.

(2) L. 66. ff. de condictione indebiti - Articolo 1064 e 1331 LL. CC.

Quando uno che per errore si credeva debitore, à pagato un debito, à il dritto della ripetizione contro il creditore. E per contrario cessano le riferite prescrizioni quando per altra causa possa sostenersi il contratto.

§. 10. Eccezioni agli esposti principî

Gli elementi costitutivi dell' azione dello indebito che si fonde essenzialmente nella nullità del contratto son due: 1.° che siesi data la cosa o pagata la somma che non si doveva. 2.° che non si sapeva di non doversi pagare (stato negativo dell' uomo che costituisce l' errore).

Ma quando colui che paga o dà il danaro o la cosa, sapeva di poter non pagare, o di poter non dare l' una, o l' altra, non può venire accolto ad impugnare il contratto, nè autorizzato alla ripetizione dello indebito; imperciocchè se il debitore à pagato scientemente e volontariamente, perde il diritto in questo caso di ripeterla; mentre si stima da un lato impossibile di pruovarsi che il pagamento siesi fatto senza causa, e dall' altro che abbiasi avuta l' intenzione di gratificare chi l' à ricevuto. La legge fonda questa presunzione: *cuius per errorem dati repetitio est*, EIUSDEM CONSULTO DATI DONATIO EST (1).

(1) L. 53 ff. de regulis iuris.

La conseguenza che altre leggi ricavano da questo principio e da questa presunzione consiste in rifiutare di poter ripetere ciò che non si doveva, e che taluno abbia pagato, non per errore, ma con scienza: *si quis indebitum ignorans solvit, per hanc actionem condicere potest; SED SI SCIENS SE NON DEBERE SOLVIT, CESSAT REPETITIO* (1) e gl'Imperatori rifermano la stessa massima, rescrivendo: *Indebitum solutum SCIENS NON RECTE REPETIT* (2). In fatti l'articolo 1331 delle nostre leggi civili richiede il solo errore per dar polso alla ripetizione dello indebito, e supprime la parola *scientemente* che si legge nello articolo precedente: *Quando uno CHE PER ERRORE ha pagato un debito, à il diritto della ripetizione contro il creditore.*

Nè la presunta donazione nuoce a colui che la compia, nè trova ostacolo nella massima di non doversi alcuno arricchire col danno altrui; imperciocchè non vi è danno, quando si è causa volontaria del proprio nocumento: *damnum, quod quis ex sua culpa sentit, SENTIRE NON INTELLIGITUR* (3); nè si fa ingiuria, quando questa ricade in chi l'à procurata: *nulla iniuria est, QUAE IN VOLENTEM FIAT* (4), ed altro testo

---

(1) *L. 1 ff. de condictione indebiti.*

(2) *L. 9 cod. de condictione indebiti.*

(3) *L. 203 ff. de regulis iuris.*

(4) *L. 1 §. 5 ff. de iniuriis.*

non men chiaro di legge consuona con le spiegate dottrine in queste frasi: *quod quis* SCIENS *indebitum dedit, hac mente, ut postea repeteret,* REPETERE NON POTEST (1). Ond' è che dottamente il TOULLIER (2) scrive in questa sentenza: *Il pagamento che alcuno fa di una cosa* CHE SA DI NON DOVERE Á NECESSARIAMENTE UNA CAUSA, GIACCHÈ L'UOMO NON SI DETERMINA SENZA MOTIVI. *Or qual può essere il motivo di colui che paga ciò* CHE SA DI NON DOVERE? *Forse di fare uno imprestito a colui che riceve? Nò, imperciocchè egli ingannerebbe, se non lo dichiarasse, e questo inganno non può essere un principio di azione per ripetere ciò che egli à dato.*

È a titolo di pagamento che egli à dato la cosa che sapeva di non dovere? Or l' effetto ordinario del pagamento è di trasferire la proprietà ed il possesso della COSA, *di spogliarsi di tutt' i diritti che si aveano sulla medesima in favore di colui che la riceve. Se io ho ricevuto da voi una cosa* CHE SAPEVATE DI NON DOVERMI, *io ho dovuto credere che voi me ne abbiate trasferito il dominio*; IN UNA PAROLA CHE VOI ME L' ABBIATE DONATA, CHE VOI VOGLIATE ESERCITARE VERSO DI ME UNA LIBERALITA', LA QUALE È LA CAUSA REALE, LA SOLA CAUSA

(1) *L. 50. ff. de condictione indebiti.*
(2) *Diritto civile francese tom. XI. n. 62.*

PROBABILE DI QUALUNQUE PAGAMENTO FATTO SCIENTEMENTE DI UNA COSA CHE SI SAPEVA DI NON DOVERSI.

Il principe di Torchiarolo, al quale era noto il testamento del vescovo Francone, ed era ancor più nota la legge che gli dava il diritto di non prestare il legato, se non pria avverata la condizione che lo sospendeva, quando volontariamente e senza errore, o ignoranza di fatto o di diritto, spontaneamento à prestato il legato a suo figlio Alonso, certamente che tale benignità à esercitato, se non per la stretta disposizione del testatore e per rigore di legge (che sapeva di non costringerlo), per impulso al certo di altra causa movente l'animo suo, e la quale senza fallo è stata quella di una spontanea liberalità. Egli stesso ci assicura di questo fatto: ed i rapporti ed i vincoli di sangue che l'univano al legatario vieppiù ne persuadono. Il principe era padre di Alonso, e perciò fu prono a beneficar lui, togliendo di mezzo le dispute per lucrare egli il legato in vece del figlio, quantevolte l'assegno dei capitali al credito di Verrusio (avvenimento che costituiva la condizione del legato) si fosse verificato. Quindi la presunzione elevata dalla legge della donazione nelle ipotesi di sopra raffigurate, trova nel soggetto che ne occupa la più naturale e ragionevole occasione. Il principe, quasi contrassegna con tali caratteri queste sue largizioni, allorchè nel patto sesto

ed ultimo dello istrumento del 31 dicembre 1816 dichiara di non dovere acquistar diritto qualunque persona contro di lui , togliendo esempio da quelle particolari condiscendenze verso del figlio, quasi che avesse voluto dire che tal fatto che consumava verso del figlio , non gli doveva tornare a rimprovero in casi simili , per essere stata particolare ed amorevole la sua presente determinazione. Laonde sotto questa prima veduta stà e consiste quello istromento, perchè scevro di errore e perciò in nessuna maniera può aprirsi il varco alla pretesa ripetizione dello indebito fondata sullo stesso motivo. Da ultimo, se anche piacesse di rivocare in forse la lucidezza di questi argomenti , e credere almeno in dubbio il principe di Torchiarolo in quel momento , anche posto il dubbio , contro di lui si scioglierebbe per la massima : IN DUBIO SEMPER ERROR NOCET ERRANTI (1).

---

(1) HEINECCIUS - GROTIUM De Jure belli et pacis lib. 2. cap. II. §. 6. et in PUFFENDORF. De officio hominis Lib. 1. cap. 8 §. 12.

§. 11. Secondo aspetto della teorica — Il contratto si sostiene e l'indebito non si deve, se vi può essere altra causa che giustifichi la sua esistenza.

Le leggi (siccome abbiam visto) e romane e presenti abbattono le contrattazioni, allorquando ne manchi assolutamente la causa (SINE CAUSA) a motivo dello errore, sopra del qual principio fondano il diritto di ripetere là cosa data o la somma pagata. La ripetizione adunque cessa in tutt'i casi, nei quali si riconosce una qualunque causa di pagamento ragionevole e verisimile, tutto che la cosa o la somma non fossero state dovute nel senso legale e rigoroso della parola, in conformità del quale allora s'intenderebbero dovute, quando si à un'azione civile per riscuoterla : *debitor intelligitur is, a quo invito exigi pecunia potest* (1).

In un senso poi più consentaneo all'equità ed alla morale, una cosa è pure dovuta anche quando la legge non concede un'azione civile per riprenderla per forza. Questo è il caso di tutte le obbligazioni naturali, il di cui effetto per le leggi latine è d'impedire la ripetizione della cosa pagata ; perciocchè allora non può dirsi che il pagamento sia senza causa : *licet minus proprie debere dicantur naturales debitores, per abusionem intelligi possunt debitores, et qui ab his pe-*

---

(1) L. 108 ff. de verborum significatione.

cuniam recipiunt, debitum sibi recepisse (1). Ed in altro luogo s' incontra nel digesto disposizione consimile, *naturalis obligatio manet , et ideo solutum* REPETI NON POTEST (2). E la massima si reca a tal punto di equità naturale da riguardare sempre debitore colui che volesse ripetere l' indebito soddisfatto e di che fosse stato assoluto con ingiusta sentenza. *Licet enim absolutus sit* TAMEN DEBITOR PERMANET (3). Ed in vero il debito derivante dall' obbligazione naturale , comunque per diritto civile e per sommo rigore non possa appellarsi tale , nullameno si tiene per dovere certissimo, e perciò se non si può agire per esigerlo , nondimeno non si è obbligato a restituirlo, quando si è esatto (4). Le nostre leggi civili àn ritenute le stesse massime del diritto romano , poichè nell' articolo 1188 dispongono a questo modo : *Ogni pagamento suppone un debito.*

Ciò che fu pagato senza essere dovuto, è soggetto a ripetizione.

La ripetizione non si ammette RIGUARDO ALLE OB-

---

(1) *L. 16 §. 4 in fine ff. de fidejussoribus.*

(2) *L. 19 ff. de condictione indebiti.*

(3) *L. 60 ff. de condictione indebiti.*

(4) Molti testi sostengono queste verità: *L. 10. ff. de obligationibus et actionibus. L. 13. 19. 26. §. 12. et 60. ff. de condictione indebiti. L. 3 §. ult. ff. Quod quisque juris.*

BLIGAZIONI NATURALI CHE SI SIANO VOLONTARIAMENTE ADEMPITE (1). Bellamente *ARNOLDO VINNIO* raccoglie molti casi relativi alla specie, ed al particolar punto di veduta della quistione, nei quali se ne veggono taluni quasi figurati per la causa nostra. *Quod si is qui solvit, natura qualis qualis debitor est, quae res simul justam retinenti causam accipienti tribuat, hoc sane casu distinguendum erit inter errorem juris, et facti: ut in facti errore concedatur, in errore juris* DENEGETUR REPETITIO. *Ut ecce, cum essem filius familias mutuam pecuniam contra senatusconsultum accepi, et pater familias factus, solvi;* SI PER IGNORANTIAM JURIS NON REPETAM, SI PER ERROREM FACTI CONTRA. *Solvi fideicommissum secundum voluntatem testatoris, sed minus sollemnem, quia forte quinque testes non adfuerant, qui numerus in fideicommissis legitimus est. Solvi integra legata non retenta quarta ex lege falcidia, si errore facti, repetitionem habeo, si* ERRORE JURIS NON

---

(1) Le nostre leggi civili negli articoli 1837 e 1839 offrono due esempî dell' applicazione di tal principio, allorchè negano l'azione pel debito di giuoco e pel pagamento delle scommesse. Esse impongono che il perdente non potrà avere diritto in alcun caso di ripetere quanto volontariamente avesse pagato: il che suona di non darsi azion civile, ma di non concedersi per opposto la ripetizione dello indebito per l'adempimento di una naturale obbligazione.

ITEM (1). NON EQUIDEM IDEO, QUOD HIC SOLUS ERROR JURIS MIHI NOCEAT, SED QUOD SIMUL INTERCEDENS NATURALIS OBLIGATIO, QUAM INDUCIT VOLUNTAS TESTATORIS JUSTAM FACIT RETENTIONEM (2).

Anche questo secondo riguardo della obbligazione naturale, sostegno del contratto e quindi ostacolo alla ripetizione dello indebito, legittima l' istrumento del 1816; perciocchè il principe di Torchiarolo era erede legittimo non meno del principe di Ripa che del defunto monsignor Francone, sì come mostra il fatto posteriore di avere in tal qualità adita la eredità di costui i molti figli ed eredi del principe, nostri attuali contraddittori. Quindi stava in costui, oltre al pensiero della beneficenza verso del figlio Alonso, il sentimento di dovere adempiere alla obbligazione naturale di dover prestare il legato imposto dal testatore, e perciò si appresenta un altro ostacolo ai vani sforzi degli appellanti.

---

(1) L. 2 cod. si advers. solut. L. 7 cod. de condictione indebiti, L. 9 cod. ad legem falcidiam.

(2) Selectarum juris quaestionum lib. 1 Cap. 47 iunctis L. 2 cod. de fideicommissis, L. 38 ff. de fideic. Libert. L. 5 et 15 ff. de donationib. inter virum, et uxorem.

§. 12. Terzo aspetto della dottrina.

La convenzione si sostiene, qualora esista altra causa indipendentemente da quella che dicesi erronea. Basta la sola volontà di adempiere ad una obbligazione imposta dal testatore, o da altre persone per legittimare il fatto.

Non è necessario che nella contrattazione si esprima la causa determinante ed esclusiva dei paciscenti. Dessa può esser varia e può bene fecondare il contratto, comunque sembri a primo aspetto di esserne stata la principale ed unica condizione, e l' unico e contemplato scopo dei patteggianti. La regola per riconoscere la causa movente e determinante la volontà dei contraenti riposa nel discernere, se mai per altro motivo, meno che per lo espresso negli stessi accordi avrebbero consentito.

Noi dobbiamo al vasto ingegno del Wolfio (1) queste norme di diritto naturale applicate al civile: *conditio per se* (insegna il grande uomo) *inesse dicitur promissioni, vel pacto, SI SINE EA, PRAESTATIO EJUS, QUOD PROMISSUM, VEL DE QUO CONVENTUM EST, CONCIPI NEQUIT.* Di quì avviene che ben possa sostenersi la promessa, la dazione della cosa ed il pagamento della somma, senza tema che si rovesci il con-

---

(1) *De jure naturae, part. 3 §. 806.*

tratto e l' operato, o sorga l' azione dello indebito a motivo dello errore, quantevolte possa chiamarsi in soccorso altra causa per raffermare il contratto, e proclamarne ed ottenerne la piena esecuzione: *Is qui sciens se posse retinere, universum restituit*, *CONDICTIONEM NON HABET, QUIN ETIAM SI IUS IGNORAVERIT, CESSAT REPETITIO*, rescrissero gl' Imperatori (1). E *PAOLO* giureconsulto anche egli scrive uniformemente: *si quis jus ignorans, lege falcidia usus non sit*, NOCERE EI, DICIT EPISTOLA DIVI PII (2) In fine l'Imperatore ANTONINO nel caso precisamente del testamento e della esecuzione datavi dallo erede, così gravemente rescrive: *Et si inutiliter fideicommissum relictum sit: tamen si haeredes*, COMPERTA VOLUNTATE DEFUNCTI, *praedia ex causa fideicommissi avo tuo praestiterunt, frustra ab* HAEREDIBUS EJUS DE EA RE QUAESTIO TIBI MOVETUR, CUM NON EX EA SOLA SCRIPTURA, SED EX CONSCIENTIA RELICTI FIDEICOMMISSI DEFUNCTI VOLUNTATI SATISFACTUM ESSE VIDEATUR. (3).

GIOVANNI DOMAT (4) bellamente insegna così: *se l'errore di dritto non è stata l' unica causa della convenzione, e colui che si à fatto qualche pregiudizio,*

---

(1) L. 9 Cod. ad legem falcidiam.
(2) L. 9 §. 5 ff. De iuris et facti ignorantia.
(3) L. 2 Cod. de fideicommissis.
(4) Lib. 1 tit. 18 §. 17.

À POTUTO AVERE QUALCHE ALTRO MOTIVO, L'ERRORE NON BASTERÀ PER ANNULLARE LA CONVENZIONE. COSÌ PER ESEMPIO, SE L'EREDE CONTRATTA COL LEGATARIO, E GLI PAGA O SI OBBLIGA DI PAGARGLI IL SUO INTERO LEGATO, IGNORANDO IL DRITTO CHE EGLI AVEVA DI DETRARNE UNA PORZIONE, *perchè il testatore ne aveva legato più di quello che gli era permesso di legare, o dalla legge, o dalla consuetudine;* LA CONVENZIONE NON SARÀ NULLA. POICHÈ L'EREDE HA POTUTO OBBLIGARSI A PAGARE L'INTERO LEGATO A MOTIVO DI ESEGUIRE PIENAMENTE LA VOLONTÀ DEL DEFUNTO, AL QUALE SUCCEDE. *Lo stesso sarebbe ancora dell' erede di un donatore, il quale avesse eseguita, o approvata una donazione, che ignorava di esser nulla per mancanza di pubblica scrittura.*

Il Toullier offre due casi omogenei in due luoghi dell' opera sua pregiatissima. Nel primo egli scrive (1) *D'altronde i motivi che determinano la volontà degli uomini sono talmente differenti, e spesso talmente nascosti, che non è sempre facile di riconoscerli. Le parti contraenti poco ànno il costume di domandarselo a vicenda. Deve colui che vuol fare dipendere la convenzione dalla verità di un motivo, o da un motivo ignoto, di spiegarlo, e di farne una condizione delle sue obbligazioni. Chi fa una promessa deve esaminare, e prevedere prima di farla le conseguenze che essa può avere*

(1) *Dritto civile tomo 6. n. 40.*

e tutto ciò che può risultarne contro i suoi interessi. Quando io tratto con voi, io domando il vostro consenso, e non già qual sia il motivo del vostro consenso; perciocchè questo motivo mi è affatto indifferente. Io apprendo che Tizio mi ha fatto suo legatario universale (morendo) e che egli mi lascia una ricca successione; questo motivo mi determina a dotare mia nipote povera, e virtuosa. Io conosco che nulla le darei, e che non potrei darle nulla, senza molto ligarmi, e se non avessi raccolto il legato di Tizio. Dopo il contratto stipulato, e celebrato il matrimonio, si scopre un secondo testamento che revoca il primo, io non resto meno obbligato di pagare la dote di 50000 *franchi che io ho promessò, per mancanza di aver fatto conoscere, che io apponeva alla mia promessa la condizione di essere realmente l' erede di Tizio; giacchè non è questo il solo motivo della mia promessa: l'amore che io portava a mia nipote; la sua piccola fortuna, il maritaggio che essa faceva, e che non avrebbe fatto senza la dote sono i soli motivi, che essa e suo marito ànno conosciuto, e dovuto supporre congiunti alla mia promessa; a me la colpa di avere indicato il motivo determinato.* Io NON POSSO IMPUTARE CHE A ME SOLO DI AVERE PROMESSO TROPPO LEGGIERMENTE, E SENZA CONDIZIONE CIO' CHE NON AVREI AFFATTO PROMESSO, SE AVESSI CONOSCIUTO LA FALSITA' DEL MOTIVO CHE MI A' DETERMINATO.

Ed altrove lo stesso autore (1): *Mio padre mi aveva legato la metà dei suoi beni in virtù di un testamento passato davanti ad un sol notaio accompagnato da due testimonî, invece di quattro.*

Persuaso io per IGNORANZA DI DIRITTO *che il testamento era valido, io divido la successione, e ve ne consegno la metà. Dopo avere scoperto il mio errore, io non posso ritornare contro questa divisione, allegando che io mi sono ingannato nella consegna, che vi ho fatto, perchè essa non è stata, che per causa di errore in cui io era sulla validità del testamento.* QUESTA DOMANDA NON PUÒ ESSERE AMMESSA, POICHÈ È IMPOSSIBILE DI PROVARLA; IN VERO IO HO POTUTO AVERE LA VOLONTA' DI ESEGUIRE IL TESTAMENTO DI MIO PADRE, IL RISPETTO DELLA SUA MEMORIA, ABBENCHÈ NULLO, ED IN CIÒ UNA OBBLIGAZIONE NATURALE, COMUNQUE IMPERFETTA. LA CONSEGNA, IL LEGATO, O LA DIVISIONE DE' BENI ADUNQUE A' POTUTO AVERE DUE CAUSE, O DUE MOTIVI; L'UNO L'ERRORE IN CUI IO ERA SULLA VALIDITA' DEL TESTAMENTO, L'ALTRO, L'INTENZIONE DI COMPIERE UN DOVERE DI PIETA' ESEGUENDO L'ULTIMA VOLONTA' DEL DEFUNTO. NEL DUBBIO SI PRESUME CHE IO MI SIA DETERMINATO PER QUESTO ULTIMO MOTIVO: IN DUBIO ERROR NOCET ERRANTI.

Le nostre leggi civili sotto la sezione degli atti di ricognizione e di conferma, registrano due princi-

---

(1) *Ibid. n. 69.*

pi; l'uno generale nel terzo comma dello art. 1292, dettendo *che la conferma, ratifica, o* ESECUZIONE VOLONTARIA *nell'epoca, e nelle forme determinate dalla legge;* PRODUCE LA RINUNZIA AI MEZZI, ED ALLE ECCEZIONI CHE POTEVANO OPPORSI CONTRO TALE ATTO. Ed un principio particolare molto più affacente alla causa nostra nell'art. 1294 così concepito: *La conferma, ratifica, o* ESECUZIONE VOLONTARIA *di una donazione per parte degli eredi, e di quelli che hanno causa dal donante, dopo la morte di lui,* INDUCE *la loro rinunzia al diritto di opporne i vizî delle forme* o QUALUNQUE ALTRA ECCEZIONE (1).

Questa massima ben può per le regole di analogia trasportarsi ed applicarsi alla materia dei testamenti.

§. 13. Somma delle cose dimostrate — Riconoscenza anche dei nostri attuali contraddittori.

Quanti argomenti prestano a noi le fatte disamine sulla legge non meno, che sullo istrumento del 31 dicembre 1816 messi in rapporto con le persone, gl'in-

(1) Fra gli antichi scrittori, riscontrate GIOVANNI VOET. *In pandectas. de condictione indebiti* n. 3 e seguenti e gli altri da lui citati. Fra i nuovi l'autore del repertorio, parola transazione §. 5. n. 4. e l'arresto della corte di Cassazione di Parigi del 25 marzo 1807 presso il SIREY tomo 7 parte 1 pag. 199 e seguenti.

teressi, gli affetti moventi dei patteggianti? Il principe di Torchiarolo consentì quello istromento nella piena cognizione del testamento di monsignor Francone e della legge che l'avrebbe soccorso a non prestare il legato. Egli dunque fu scevro di errore di qualunque specie, in vece consapevole di tutto, e di nulla ignorante. Egli nella scienza di niente dovere in quel tempo, volle il contrario, e quindi perciò solo rimosse il vizio dello errore, che avrebbe potuto un giorno scuotere e rovesciare quella solenne convenzione. Egli donò al figlio ciò che questi non aveva ancora diritto a pretendere: prestò il legato spinto dalla naturale obbligazione, che lo stringeva qual' erede legittimo a compiere l' obbligazione naturale del debito verso del legatario: mosso da parentevole affetto, volle segnalarsi nel rendere omaggio all'ultimo volere del testatore, recandone in atto la disposizione testamentaria a favore di Alonso Caracciolo, e prestando a costui il legato scritto nel testamento. Da ultimo il principe Ambrogio per tante vie suggellò e ricoperse per sempre di volontaria esecuzione ciò che in vano avrebbe potuto rivocarsi in forse nel tempo avvenire.

Or se il principe Ambrogio (se esistesse) non potrebbe insorgere contro di quello istrumento validamente consentito, tanto meno il possono attualmente gli attuali nostri contraddittori per essere stretti ed avvinti dal di lui fatto, vestendo essi il carattere di suoi

figli ed eredi. Nè si avvera sol questo contro di loro, giacchè col fatto proprio e con la diuturna pazienza ed eseguimento di 27 anni àn consumato pur essi con iterate multiplici ricognizioni quel fatto importantissimo del padre loro, che toglie per sempre qualunque materia al contendere. E che i cavalieri Caracciolo sapevano, anzi àn sempre saputo e consentito alla prestazione del legato verso del di loro fratello Alonso, lo inducono fortissime presunzioni, e lo pruovano fatti impossibili a smentirsi. La prima presunzione sorge dalla stretta parentela, trattandosi nel caso nostro di padre, figli, e fratelli. Il celebre GABRIELLO (1) riporta come sia ricevuta sentenza dei dottori che la scienza si presuma tra i consaguinei : *vulgaris est illa* CONCLUSIO, *quod consaguineus* PRAESUMITUR SCIRE FACTA CONSAGUINEI SUI, ET PROPTEREA UBI MAIOR CONIUNCTIO, IBI MAIOR PRAESUMPTIO SCIENTIAE. E lo stesso GABRIELLO, ed il COSTA (2) dimostrano risultare la presunzione della scienza EX VICINITATE.

Si avverta inoltre che la esecuzione per 27 anni, non solo trovasi prestata dagli agenti, e pria di questi del principe stesso di Torchiarolo, ma de' medesimi onorevolissimi amministratori *pro tempore* delle due indivise eredità di Torchiarolo e di Ripa Francone.

---

(1) Conclus. Lib. 1 conclus. 6 n. 1 3 e 4.

(2) De facti scientia, inspectio 64 n. 11

E questi amministratori non eran già, come non l'è l'emerito cav. Ricca di presente, semplici mandatarî privati, il di cui fatto reclami per obbligare i mandanti la ricognizione espressa di costoro. Essi erano, e sono mandatarî del Sovrano, nominati per rescritti Reali, messi dominici, esenti dalle obbligazioni comuni degli amministratori privati, immuni da render conto, irremovibili, meno che per provvidenza del Principe, trascelti tra le sedi distinte di alta magistratura: infine sono supremi regitori, il di cui fatto è fatto degl' interessati medesimi. In vero cotesti ministri conciliatori non sono, nè furon mai curatori domestici della roba privata, ma delegati del Sovrano al reggimento di case feudatarie. Essi eran noti presso di noi sotto il nome di soprantendenti: nacquero sotto il regno di Carlo III. (1). Sotto il Re Ferdinando IV. ebbero anche ingerenza contenziosa rispettata dai tribunali per volontà del Sovrano. Di ciò fa pruova luminosa, tra i molti, il Real dispaccio del 14 novembre 1766 (2): *Il Re ha risoluto* PER PUNTO GENERALE *che quando accade che dai creditori si deducono azioni in alcuno Tribunale contro de' loro debitori che siano*

---

(1) Vedete ALESSIO DE SARIIS Codice delle Leggi del Regno di Napoli tomo 3 appendice 5. pag. 293.

(2) Leggesi nella collezione dei Reali Dispacci di DIEGO GATTA: parte 2. che riguarda il civile pag. 544

in Soprantendenza, DEBBA ESSO TRIBUNALE INTENDERSI COL SOPRANTENDENTE PER POTERSI PIÙ SPEDITAMENTE FARE LA GIUSTIZIA, CHE AI CREDITORI SI APPARTENGA. Tali erano le eminenti prerogative di questi inviati del Governo: e se tali di presente non si conservano in tutta la loro forza ed integrità, non sarà chi ardisca di crederli poco men di commessi privati, oscuri, ed inoffensivi per gl'interessi dei loro amministrati. Il fatto del soprantendente, e quindi la seguela de' molti atti ricognitivi e riconoscenze solenni del presidente Monforte, del consigliere Petrucci, e del commendatore Montone sono proprì dei coeredi Caracciolo.

E che sia così si ritenga: che quell'amministrazione a'razionali e segretario, e questi è un distinto uffiziale di carico del Ministero e Real Segreteria del Culto, Ferdinando della Vecchia. Costui porta innanzi l'andamento amministrativo della soprantendenza. Tutti gli affari si spediscono per via di sessioni a tempi definiti, e nelle quali intervengono or tutti, or parte degl'interessati, sempre però tra questi gli eletti al carico di governatori assistenti il ministro economico. I pagamenti si spediscono per banco, ed il presidente commendator Montone con la citata partita del 2 maggio 1840, tesse una storia del legato dei ducati 2000, e della moltitudine dei pagamenti fatti al cav. Alonso per l'innanzi, e dice di conservarsi tutti nella razionalia dell'economia. Di più il ritratto delle rendite amministrate (tolti

tutti i pesi) si spartisce tra i coeredi Caracciolo; il che suona, che nel lunghissimo periodo di 27 anni, almeno cento volte ànno essi veduto, conosciuto, approvato, consumato la prestazione continua, e la piena esecuzione al legato controverso. E che ciò non possa in veruna maniera compromettersi in dubbio, lo dimostra lo istrumento del 14 maggio 1831, nel quale intervenendo i coeredi ed il ministro economico, eloquentemente si palesa il metodo che si serbava e che cotidianamente si serba in quell'amministrazione: l'ingerenza contemporanea del ministro economico e dei coeredi, la scienza reciproca, continua e certa di qualunque operazione, fatto, o avvenimento che tocchi i comuni interessi formano un sol tutto indissolubile. Cosicchè il fatto del principe Ambrogio è divenuto fatto proprio per un terzo di secolo anche dei suoi figli ed eredi, i quali indarno ed irragionevolmente tentano, e si sforzano di sconoscerlo e di negarlo.

§. 14. Conchiusione ed epilogo.

Qualor si ritorni col pensiero su tutta la serie de' punti dimostrati nella lunga trattazione sostenuta fino a questo punto, di facile resteremo persuasi di aver chiarito: 1. di non potersi in maniera veruna sparger nebbie sul chiarore della prestazion del legato, che nasce spontanea, naturale ed irrecusabile dalle frasi del